



Reshaping treatment  
approaches towards  
victims of sexual violence  
within criminal proceedings.

# Report Nazionale Italiano



Financed by  
The European Union  
Justice Program (2014-2020)


# Project Patnars



**KU LEUVEN**



**uc3m**



**UAM**  
Universidad Autónoma  
de Madrid

 **uniss**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  
**dumas**  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI



Financed by  
The European Union  
Justice Program (2014-2020)

## **Autori**

Patrizia Patrizi<sup>1</sup>, Silvia Ciotti<sup>2</sup>, Gian Luigi Lepri<sup>1</sup>, Filippo Balistreri<sup>2</sup>,  
Ernesto Lodi<sup>1</sup>, Doriana Chirico<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Università degli studi di Sassari (UNISS) - Italia

<sup>2</sup> EuroCrime – Italia, autori del capitolo 2 e del paragrafo 3.2

# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>2</b>
<b>1.1. STANDARD DI PROTEZIONE EUROPEI E INTERNAZIONALI PER LE VITTIME DI REATI SESSUALI</b>	<b>2</b>
<b>1.2 METODOLOGIA BASATA SULLA PROSPETTIVA DELLA VITTIMA</b>	<b>3</b>
1.2.1 GLI INTERESSI DELLA VITTIMA	3
1.2.2 METODOLOGIA	5
<b>2. DATI STATISTI E SITUAZIONE GENERALE</b>	<b>7</b>
2.1. GIURISPRUDENZA E CORNICE LEGISLATIVA	7
2.2. REATI SESSUALI IN ITALIA	11
2.2.1 Dati statistici	11
<b>3. TRATTAMENTO DELLE VITTIME: GLI OSTACOLI INCONTRATI DALLA VITTIMA DI UN REATO SESSUALE IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO PENALE</b>	<b>16</b>
3.1 ANALISI DELLE INTERVISTE DEI PROFESSIONISTI	16
3.1.1 Il punto di vista delle Forze dell'ordine	16
3.1.2 Il punto di vista dei Procuratori	19
3.1.3 Il punto di vista dei Giudici	21
3.1.4 Il punto di vista degli Avvocati	24
3.1.5 Il punto di vista degli Esperti dei Servizi per le vittime	26
3.2 REATI SESSUALI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA	29
<b>4. CONCLUSIONI</b>	<b>33</b>
<b>5. ALLEGATI</b>	<b>36</b>
5.1 QUESTIONARI	36
5.1.1 Forze dell'ordine	36
5.1.2 Procuratori	36
5.1.3 Magistrati	37
5.1.4 Avvocati	38
5.1.5 Esperti dei Servizi per la vittima	39
5.1.6 Restorative Justice	40
5.2 CONSENSO INFORMATO	40

## REPORT NAZIONALE ITALIANO

### 1. Introduzione

#### 1.1. Standard di protezione europei e internazionali per le vittime di reati sessuali

Secondo diverse fonti, la prevalenza della violenza sessuale nel mondo è molto elevata; si stima che una percentuale tra il 45% e il 55% delle donne nell'Unione Europea sia stata molestata sessualmente fin dall'età di 15 anni<sup>1</sup>, che circa 15 milioni di donne adolescenti (tra i 15 e i 19 anni) in tutto il mondo siano state costrette ad un rapporto sessuale ad un certo punto della loro vita<sup>2</sup>, e che 4 donne vittime di tratta su 5 siano state oggetto di sfruttamento sessuale<sup>3</sup>.

La protezione delle vittime di violenza sessuale è un obiettivo raggiunto dall'agenda internazionale ed europea nel XXI secolo. Le strategie delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa includono una necessaria prospettiva di genere, infantile, minoritaria e di diversità funzionale per identificare la situazione e i problemi reali.

Nel 2015 le Nazioni Unite (ONU), nella cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, hanno incluso come obiettivo 5 il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne<sup>4</sup>. Nel 2016 è stato nominato un coordinatore speciale per il miglioramento della risposta delle Nazioni Unite allo sfruttamento e agli abusi sessuali, nonché primo difensore dei diritti delle vittime. L'ONU ha sviluppato numerose opere e raccomandazioni in questo campo e, in particolare nell'ambito della violenza contro le donne, compresa la violenza sessuale, il Comitato CEDAW ha adottato la Raccomandazione n. 35 sulla violenza contro le donne, dichiarando la responsabilità dello Stato in conformità con l'obbligo di "*dovuta diligenza per gli atti o le omissioni di attori non statali*", sollecitando l'adozione di misure preventive e repressive e obblighi di protezione e risarcimento per le donne colpite.

A livello regionale, il Consiglio d'Europa ha una Strategia per l'uguaglianza di genere 2018-2025<sup>5</sup> e, a livello normativo, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è particolarmente rilevante, in quanto descrive la violenza sessuale come violenza di genere e stabilisce l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di prevenzione, sensibilizzazione, educazione, formazione di professionisti, creare o sostenere programmi di intervento preventivo per la prevenzione di questi reati (definiti, tra l'altro, in misure legislative - art. 18.1), obbligo di informazione o misure di protezione<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Fundamental Rights Agency, *Violence against women: an EU-wide survey. Main results report*, 2014.

<sup>2</sup> UNICEF, *A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents*, 2017.

<sup>3</sup> UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, 2018.

<sup>4</sup> Si veda [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E).

<sup>5</sup> Si veda Gender Equality Strategy 2018-2023: <https://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-strategy>

<sup>6</sup> La Spagna non solo ha ratificato questo trattato internazionale, ma anche i reati disciplinati dalla Convenzione di Istanbul rientrano nella giurisdizione spagnola, anche se si verificano al di fuori dei nostri confini se una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 24.3.I del la LOPJ si applica. Il rapporto GREVIO sulla Spagna sottolinea la scarsa attività dello Stato in materia di violenza sessuale.

Nell'UE, la protezione delle vittime e la lotta contro i crimini sessuali sono state inserite nella sua agenda strategica, organizzativa e legislativa nell'Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia<sup>7</sup>. Oltre ai pertinenti strumenti di armonizzazione che riguardano la materia<sup>8</sup>, tra cui la cosiddetta Direttiva sulle vittime del 2012, sono state annunciate tre strategie della massima rilevanza per il periodo di cinque anni: la strategia dell'UE sui diritti delle vittime, la strategia per l'uguaglianza di genere e la strategia per una lotta efficace contro gli abusi sessuali sui minori.

L'obiettivo principale della strategia dell'UE per le vittime è quello di responsabilizzare le vittime, e ha cinque priorità: una comunicazione efficace e la creazione di un ambiente sicuro per la denuncia del reato, il miglioramento della protezione e del sostegno alle vittime più vulnerabili, l'agevolazione dell'accesso al risarcimento, il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i soggetti interessati e il rafforzamento della dimensione internazionale dei diritti delle vittime. In questa strategia, la vittimizzazione sessuale gioca un ruolo di primo piano, e si fa riferimento alla significativa cifra non dichiarata di questi reati, probabilmente intorno al 200%. Questa strategia converge con quella della parità di genere e della lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori.

## 1.2 Metodologia basata sulla prospettiva della vittima

### 1.2.1 Gli interessi della vittima

La Direttiva 2012/29/UE fa riferimento ai diritti delle vittime, ai bisogni e agli interessi, che devono essere valutati in modo individuale, essendo la situazione delle vittime di violenza sessuale un interesse e una protezione speciale (art.22).

Il servizio fornito alle vittime dai sistemi di giustizia penale implica la definizione di criteri comuni di azione. Tali criteri permettono di dare certezza e sicurezza a ciò che le vittime possono aspettarsi dalle azioni e dagli attori del sistema giudiziario coinvolti nel loro caso. Allo stesso tempo, tuttavia, il trattamento personalizzato deve tener conto dei diversi contesti di vittimizzazione e di interpretazione personale. Questa flessibilità e l'attenzione alla prospettiva della vittima nella direttiva presuppone che le vittime possano avere una molteplicità di interessi a seconda delle loro caratteristiche, delle circostanze e della vittimizzazione, che devono essere valutati su base individuale. Così, ad esempio, nei casi di tratta di esseri umani, è probabile che la vittima dia la priorità alle misure di sicurezza, mentre una giovane vittima di stupro potrebbe identificare la privacy come una priorità.

La Direttiva fa riferimento direttamente e indirettamente agli interessi della vittima. Alcuni di questi interessi, hanno lo status di un diritto, altri sono sotto la protezione di un diritto, altri possono essere protetti in modo diffuso da diritti o buone pratiche. La Direttiva a volte fa riferimento a "esigenze", suggerendo a volte "adeguatezza" (art. 27.7, interpretazione), a volte a "necessità", che qui

---

<sup>7</sup> Programma del Consiglio europeo di Stoccolma "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" ( paragrafo 2.3.4).

<sup>8</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato, direttiva 2011/09/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2011, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo e la direttiva 2014/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale

interpretiamo come interessi molto importanti della persona (art. 9.3.a, necessità di un luogo sicuro, art. 22 e 23, esigenze di protezione), e a volte al gruppo di interessi generali e specifici della vittima (art. 4, informazioni che dipendono dalle esigenze specifiche, art. 25, formazione degli operatori per aumentare la loro consapevolezza dei bisogni delle vittime).

Nel contesto del rapporto della vittima con il sistema giudiziario, è preferibile evitare di fare esplicito riferimento ai bisogni. Questo perché questa terminologia è stata progressivamente abbandonata in quanto evoca una posizione svantaggiata e orientata al benessere. È stata invece sviluppata un'attenzione all'interesse della vittima come parte della valutazione dei sistemi di giustizia penale.

Analizzando i nostri sistemi giudiziari per quanto riguarda la situazione delle vittime di reati sessuali, la nostra attenzione non è tanto una valutazione dell'esperienza giudiziaria della vittima, né tanto una valutazione dei suoi interessi giudiziari, quanto piuttosto una valutazione della situazione dei vari interessi personali della vittima, legati al sistema giudiziario.

La possibilità che le vittime partecipino al sistema giudiziario in modo appropriato, garantendo al contempo la protezione dei loro interessi, costituirebbe un obiettivo del sistema giudiziario, che consentirebbe in futuro alle potenziali vittime di denunciare e di mantenere la loro posizione nella fase investigativa e durante il processo e di superare, come società, l'importante problema della mancata denuncia, dell'assenza di procedimenti giudiziari e dell'impunità per quanto riguarda i crimini sessuali, consentendo al sistema di sviluppare migliori strumenti di prevenzione, per una migliore protezione delle vittime.

Gli interessi che servono come riferimento per la valutazione dell'attività nelle diverse fasi processuali della presente relazione sono quelli espressamente o astrattamente inclusi nella Direttiva 29/2012/UE, oltre agli interessi specifici relativi alla giustizia descritti dalla dottrina specialistica<sup>9</sup>.

INTERESSI DELLE VITTIME DI REATI SESSUALI E SISTEMA GIUDIZIARIO	
1. <b>Privacy</b> (art. 21)	a. <i>Vergogna e informativa sull'autodeterminazione</i> b. <i>Anonimato</i> (art. 23)
2. <b>Informazione</b> (art. 6, art. 7)	
3. <b>Partecipazione</b>	a. <i>Essere ascoltata</i> (art. 10- Voce nel modello di Daly) b. <i>Chiedere, rivendicare, concordare, ottenere risposte</i> (art. 11, quando non c'è un'azione penale, art. 11). 12 giustizia riparativa, art. 13 assistenza legale -Partecipazione al modello Daly)
4. <b>Risarcimento</b> (art. 14, rimborso spese, art. 16, risarcimento dall'autore del reato)	
5. <b>Sicurezza</b> (art. 18 protezione)	

<sup>9</sup> Daly, Kathleen. "Conventional and Innovative. Justice Responses to Sexual Violence". Australian Centre for the Study of Sexual Assault 12, n.2, (2011):1-35, ha costruito un modello di vittimizzazione e giustizia che permette di valutare i diversi meccanismi di giustizia dal punto di vista della vittima. Pertanto, sostiene che, per valutare i sistemi di giustizia penale, è necessario prendere in considerazione: (i) i contesti di vittimizzazione, (ii) i meccanismi di giustizia disponibili e (iii) gli interessi della giustizia delle vittime.

Il terzo elemento - l'interesse della giustizia - si riferisce fondamentalmente al rapporto politico tra le vittime - in quanto cittadini - e il sistema giudiziario, nel senso che ricorrendo al sistema giudiziario dopo aver subito un reato, le vittime hanno l'aspettativa di raggiungere un certo risultato (giustizia). Inoltre, se tale risultato è positivo, c'è da aspettarsi che possa avere un effetto sul loro benessere (fisico, psicologico, ecc.).

Daly individua i seguenti 5 elementi:

- Partecipazione: essere informati delle opzioni e dell'evoluzione del caso, compresi i tipi di meccanismi disponibili; capacità di porre domande e ricevere informazioni sul reato.
- Voce: raccontare la storia di ciò che è accaduto e il suo impatto in un contesto significativo in cui la vittima può ricevere un riconoscimento pubblico.

6. <b>Dignità</b> (art. 18 in modo esplicito; in astratto: art. 23.2.a, interviste in luoghi riservati, art. 23.2.b. effettuati da professionisti appositamente formati, art. 23.2.b. 23.2.c, da parte della stessa persona, 23.2.d, dello stesso sesso, art. 23.2.c, da parte della stessa persona, 23.2.d, dello stesso sesso, art. 23.3.c, evitare inutili interrogatori sulla vita privata della vittima non collegati al reato)
7. <b>Assistenza</b> (art. 8, servizi di assistenza alle vittime, 24.1.b, rappresentante speciale per il minore vittima di conflitto di interessi)
8. <b>Minimizzazione dello stress emotivo</b> (art. 19, evitare il contatto tra la vittima e l'autore del reato, art. 23.3.a evitare il contatto visivo con l'imputato, art. 23.3.b testimoniare senza essere presenti, art. 24.1.a colloquio registrato con il minore, art. 3 e art. 20, essere accompagnata)
9. <b>Responsabilità dell'autore del reato</b> (art. 12 Giustizia riparativa, modello Daly)
10. <b>Convalida e rivendicazione</b> (modello Daly)

Tabella 1 Interessi delle vittime di reati a sfondo sessuale e sistema giudiziario

La sfida maggiore dell'analisi sta nel comprendere in questa valutazione i contesti socio-culturali (fattori religiosi, culturali, politici e sociali in generale, tra gli altri) che influenzano la valutazione della vittima sulla situazione e sulla sua decisione di denunciare e perseguire (o la decisione della sua cerchia ristretta), e il trattamento da parte degli operatori della giustizia (dalla polizia nel primo contatto ai magistrati nell'ultima risoluzione). Così, ad esempio, nonostante l'esistenza di una chiara regolamentazione contro i reati sessuali, i pregiudizi e le credenze che trascendono il gruppo sociale producono meno supporto sociale per le vittime e un maggiore occultamento dell'atto criminale, meno interesse per la persecuzione da parte degli inquirenti o una sanzione lieve, se del caso.

### 1.2.2 Metodologia

In questo report sarà trattata la situazione italiana relativa al reato di violenza sessuale. Attraverso un'analisi accurata della giurisprudenza in materia di crimini sessuali verrà definita la cornice legale che permette di ridefinire il reato di violenza sessuale da crimine contro la morale pubblica a delitto contro la persona.

Al fine di avere una presentazione dettagliata sull'attuale situazione italiana, verranno esplorati i dati statistici forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) più recenti, riguardanti i reati avvenuti dal 2015 al 2018 all'interno del territorio italiano.

Per comprendere appieno il trattamento che le vittime ricevono durante il procedimento penale, verranno analizzate le interviste condotte nei confronti dei professionisti del sistema legale (Forze dell'Ordine, Pubblici Ministeri, Avvocati e Magistrati) e dei servizi di supporto alla vittima.

Al fine di ottenere una fotografia della posizione della Corte di Cassazione sul tema è stata condotta un'analisi delle sentenze della Corte di Cassazione Italiana emesse durante l'ultimo quinquennio.

Il report italiano del progetto RE-TREAT è il risultato di un lavoro di ricerca svolta dai due Team italiani, Università degli studi di Sassari (UNISS) ed EuroCrime che hanno condotto un'analisi della letteratura scientifica, delle pratiche professionali, degli iter procedurali e delle sentenze della Corte di Cassazione in merito al trattamento delle vittime di reati sessuali all'interno del processo penale nel nostro paese.

L'Università Carlos III of Madrid, partner coordinatore del progetto, ha delineato la presenza di due compiti principali sui quali concentrare il report nazionale: la ricerca sul trattamento delle vittime di violenza sessuale in Italia, Spagna e Grecia (*Task 1. Research on treatment of victims of sexual violence in 3 Mediterranean states*) e le interviste con i professionisti che lavorano a contatto con le vittime (*Task 2. Interviews with victims and criminal justice professionals*).

La ricerca sul trattamento delle vittime in Italia comprendeva, prima dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, le seguenti azioni:

- analisi nazionale dei fascicoli di Polizia e Procura (*Task 1.2. National analysis of police and/or prosecutor files*);
- analisi delle denunce (*Task 1.3. Analysis of judicial records*)
- analisi della giurisprudenza in materia (*Task 1.4. Case-law analysis*).

La seconda parte della ricerca comprendeva la realizzazione di un questionario per intervistare professionisti esperti dei servizi pubblici o privati dedicati alle vittime di reati sessuali e l'analisi di queste interviste.

L'emergenza sanitaria esplosa a livello globale al termine del 2019 a causa del virus Covid-19 ha determinato nel 2020 l'adozione di misure speciali in Italia, culminate in un lockdown nazionale. Questo ha ridotto le attività degli uffici pubblici e privati, delle aziende, la mobilità della popolazione e molti altri aspetti della vita sociale.

Tribunali e Procure hanno sospeso la propria attività regolare, limitandosi ai soli casi di urgenza e non consentendo l'accesso ai propri uffici ed archivi; gli uffici delle forze dell'ordine, inclusi quelli di Polizia Giudiziaria, hanno drasticamente ridotto l'accesso ai soli casi di necessità. È stato dunque impossibile avere accesso presso queste istituzioni ai fascicoli ed alla documentazione pubblica relativi ai casi di violenza sessuale.

La recrudescenza del Covid-19 nella seconda parte del 2020 ha portato nuovi blocchi e restrizioni, impedendo di fatto nuovamente l'accesso alla documentazione inizialmente prevista per la compilazione del presente Report.

Per questo motivo, sviluppare una ricerca qualitativa anziché quantitativa è stata una scelta inevitabile. UNISS ha scelto di produrre da 5 a 10 interviste per categoria di professionisti: in particolare sono stati intervistati agenti di Polizia e Carabinieri e Procuratori della Repubblica in luogo dell'analisi dei fascicoli inizialmente prevista (*Task 1.2 - Analisi nazionale dei fascicoli di Polizia e Procura*) e avvocati e giudici in luogo dell'analisi delle denunce giudiziarie (*Task 1.3 Analisi delle denunce giudiziarie*).

Le domande per le interviste preparate dai Team italiani si sono basate sulle domande complessive fornite dall'UC3M e hanno avuto lo scopo di analizzare in modo approfondito il tema affrontato dal progetto RE-TREAT. La difficoltà di porre tutte le domande fornite da UC3M ai professionisti coinvolti nell'indagine, ci ha condotto a produrre delle categorie ampie di analisi dalle quali sono state dedotte una serie di domande aperte per ogni categoria.

Da luglio 2020 i ricercatori UNISS hanno contattato via email agenti di polizia e carabinieri, procuratori della repubblica, magistrati, avvocati e professionisti che lavorano presso i servizi di supporto alle vittime.

Ogni professionista ha ricevuto via mail due allegati:

- Documento informativo con tutte le informazioni sul Progetto RE-TREAT, i partner internazionali coinvolti e il modulo di consenso informato;
- Un questionario specifico realizzato per ogni categoria di esperti invitati.

Ogni professionista ha potuto scegliere di partecipare ad un'intervista online oppure rispondere al questionario via e-mail.

Una volta che i professionisti hanno accettato l'invito e inviato il modulo di consenso informato con le loro firme, è stato fissato un appuntamento per realizzare l'intervista online attraverso le piattaforme Zoom e Microsoft Teams o in modalità telefonica: ogni incontro (dalla durata di circa 30 minuti) è stato audio-registrato e infine trascritto.

Le interviste sono state analizzate dai ricercatori di UNISS al fine di enuclearne i temi comuni nelle esperienze raccontate da ogni categoria professionale nei diversi momenti del lavoro svolto a contatto con le vittime. I ricercatori di EuroCrime hanno analizzato le sentenze in materia della Suprema Corte di Cassazione emesse negli ultimi cinque anni. Il lavoro è stato svolto integralmente da remoto tramite l'accesso fornito alla banca dati della Corte.

## 2. Dati statistici e situazione generale

### 2.1. Giurisprudenza e cornice legislativa

Nel Sistema legale italiano, la fonte normativa fondamentale riguardante il reato di violenza sessuale (ed i crimini sessuali in genere) è il codice penale. Il Codice penale, emanato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è stato modificato ed aggiornato più volte, in particolar modo proprio relativamente alla sezione riguardante i reati sessuali (Sezione II – Delitti contro la libertà personale). È infatti interessante notare come fino al febbraio 1996 (quindi in tempi decisamente recenti) la violenza sessuale sia stata considerata all'interno dell'ordinamento legale italiano come un crimine contro la morale pubblica, e non contro la persona; solo con L 15 febbraio 1996, n. 66, che ha ridefinito completamente la normativa relativa ai delitti sessuali, la violenza sessuale è stata considerata a pieno titolo come un reato contro la persona.

Questa modifica è stata per l'ordinamento italiano estremamente rilevante, e si è raggiunta solo dopo un lungo dibattito non solo politico ma anche sociale, culturale e, almeno in parte, perfino religioso. Il reato che è attualmente definito come violenza sessuale, infatti, originariamente nel Codice penale era articolato tra due ben distinte fattispecie di delitto:

- violenza carnale;
- atti di libidine violenti.

Entrambi i delitti erano inclusi nel Libro II, Titolo IX, Capo I del codice, sotto la rubrica "Dei delitti contro la libertà sessuale", nell'ambito della categoria dei "Delitti contro la moralità e il buon costume". Erano quindi considerati reati contro la morale, contro i valori della società, per esteso contro la società stessa, ma non contro la persona: la vittima del reato, il soggetto offeso, erano la moralità e il buon costume, non la persona che aveva subito violenza carnale o atti di libidine violenta, la quale aveva dunque ben poca rilevanza all'interno del procedimento, e il cui ruolo era circoscritto e residuale. Si trattava evidentemente di una visione socialmente e culturalmente arcaica, legata ad una concezione del tipo di reato dalle forti connotazioni conservatrici e tradizionali, da considerarsi più che superata negli anni '90 del secolo scorso. Tale concezione del reato e della figura femminile (implicitamente considerata, assieme ai minori, l'ovvio soggetto passivo del reato) erano però (e purtroppo sono ancora, almeno in parte) fortemente radicati in alcuni strati della società italiana, che per molto tempo si sono opposti ad ogni modifica della previsione del reato fra quelli contro moralità e buon costume; effetti di questa visione possono ancora oggi essere individuati nell'atteggiamento denigratorio e di condanna adottato spesso dai mezzi di comunicazione, dall'opinione pubblica e

perfino da alcuni attori del processo penale quali gli avvocati difensori nei confronti delle vittime di reato.

La vecchia normativa relativa alla condotta in questione era contenuta nell'art. 519 c.p.:

Art. 519 c.p. Della violenza carnale. - Chiunque con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona che al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni 14;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
- 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Gli Atti di libidine violenti, previsti dall'art. 521 c.p. (abrogato, come il predetto art. 519 c.p., dalla L. 66/1996), si distinguevano dal reato di violenza carnale in quanto la condotta sanzionata consisteva nel compimento di "atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale" ed erano puniti con la stessa pena edittale prevista per la violenza carnale ridotta però di un terzo. Si trattava quindi di una fattispecie residuale, che comprendeva tutto ciò che poteva essere considerato condotta sessualmente censurabile (sotto forma di non meglio specificati atti di libidine) ma non ricadeva nel concetto di congiunzione carnale, concetto anche questo su cui le opinioni erano estremamente diverse e spesso contrastanti. L'indeterminatezza della definizione e della descrizione degli atti puniti dai due articoli del codice rifletteva chiaramente la difficoltà, per non dire la mancanza di volontà, di affrontare in maniera tecnica, scientifica, dettagliata una materia che si percepiva evidentemente come scomoda, fastidiosa, quasi imbarazzante.

La sopra citata L. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha abrogato completamente il Capo I del codice penale italiano, ha inserito il nuovo reato di violenza sessuale (che ricomprende sia la violenza carnale che gli atti di libidine violenti) all'interno della categoria dei delitti contro la persona (e precisamente tra quelli contro la libertà personale), evidenziando come le condotte punite siano offensive del bene giuridico della libertà sessuale e non più di quelli della moralità e del buon costume. La materia è adesso disciplinata dagli artt. 609 bis e seguenti c.p., che considerano anche le varie circostanze aggravanti, la fattispecie degli atti sessuali con minori, la violenza sessuale di gruppo.

Attualmente, nella normativa italiana, la violenza sessuale è definita come il reato commesso da chiunque, con la forza o con la minaccia o l'abuso di autorità, o ancora con abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto o traendo in inganno la vittima sostituendosi ad altra persona, forzi un'altra persona a commettere o subire atti sessuali (articolo 609 bis codice penale) ed include sia lo stupro che le molestie sessuali. La pena per chi viene riconosciuto colpevole di tale reato è della reclusione da sei a dodici anni, ridotta fino ad un massimo di due terzi in caso di reato di "minore gravità". Sul concetto di minore gravità introdotto nell'ultimo capoverso dell'art. 609 bis c.p. si è sviluppata un'ampia giurisprudenza, dovuta alla difficoltà di individuare criteri univoci per definire le caratteristiche e le specifiche circostanze nelle quali si può

parlare di una gravità ridotta del fatto e, con tutta evidenza, delle sue conseguenze. Se infatti l'art. 63 c.p. stabilisce come devono essere tecnicamente calcolati gli aumenti e le diminuzioni di pena in relazione ai vari articoli del Codice penale, definire l'entità della gravità del fatto nel caso di specie è (come avviene in numerosi altri casi all'interno del codice italiano) demandato al giudice, che deciderà in base alle prove, sentiti i testimoni e le parti del processo. Non si tratta qui di arbitrarietà della decisione quanto di discrezionalità del giudice, ovvero di uno strumento adottato dall'ordinamento per poter adattare la pena al caso concreto tenendo conto di ogni sua sfaccettatura all'interno di un sistema, quello penale, che non offre margini di elasticità. Questo margine decisionale ha ovviamente portato a decisioni (soprattutto in primo grado) spesso ritenute discordanti dalle parti processuali, finendo col diventare uno dei principali motivi di appello da parte dei soggetti condannati, soprattutto al fine di ottenere l'applicazione dell'attenuante e quindi una riduzione della pena inflitta.

Gli artt. 609 bis e seguenti del Codice penale puniscono non solo lo stupro o la violenza sessuale - intesi come congiunzione carnale non consensuale - ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali. La giurisprudenza, inclusa quella della Suprema Corte di Cassazione, ha interpretato questo concetto in modo via via più estensivo, includendovi diversi tipi di condotta.

L'art. 609 septies c.p. prevede che i reati di violenza sessuale non siano di norma perseguibili di ufficio, ma solo dopo che la vittima abbia presentato querela di parte. Per presentare tale querela, la vittima ha dodici mesi di tempo dalla data di commissione del reato: oltre la scadenza dei dodici mesi, il reato non è più perseguibile. Una volta proposta la querela, però, questa non può essere revocata; questo al fine di evitare che la vittima e la dinamica processuale possono essere influenzate da pressioni dell'imputato o del contesto sociale.

Si procede d'ufficio, senza quindi necessità di querela di parte, in alcuni casi specifici:

- 1) se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto i diciotto anni;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Negli ultimi anni l'opinione pubblica in Italia si è fortemente interessata ai temi della violenza di genere e della violenza domestica, a seguito di numerosi casi di cronaca particolarmente eclatanti, soprattutto di femminicidio. Questi casi hanno suscitato grande scalpore per le modalità particolarmente cruente dei fatti commessi e per l'attenzione ricevuta dai mass media. La conseguenza più immediata di tale attenzione è stata una nuova normativa dedicata al settore, la quale ha interessato anche l'ambito dei reati di violenza sessuale, anche se incidentalmente.

Tale nuova normativa è rappresentata dalla legge n. 69/2019, nota comunemente come "Codice Rosso" dal colore usualmente adottato per contrassegnare le campagne di prevenzione del, e informazione sul, fenomeno del femminicidio e delle violenze di genere. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Si tratta essenzialmente

di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendo la repressione di tali condotte tramite interventi sia sul Codice penale che sul codice di procedura penale.

Il testo della legge si compone di 21 articoli, i quali individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In relazione a tali fattispecie emergono modifiche al codice di procedura penale volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, di conseguenza, ad accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul Codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Vengono infatti introdotte nuove fattispecie di reato:

- art. 612 ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. Revenge Porn);
- art. 558 bis c.p. – Costrizione o induzione al matrimonio;
- art. 583 quinquies c.p. - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (c.d. sfregio).

Vengono inoltre aumentate le pene per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) e di stalking (art. 612 bis c.p.). Introducendo una importante novità, ogni volta che un minore assiste ad atti di violenza in famiglia o tra conviventi, anche se non è interessato direttamente (c.d. violenza assistita) è sempre considerato persona offesa del reato.

Per quanto concerne i reati di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.), le pene vengono inasprite. In particolare, il provvedimento modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) aumentando la pena edittale della reclusione e portandola da 6 a 12 anni (come si è visto, in precedenza era da 5 a 10 anni). Quanto al delitto di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) si prevede adesso l'aumento della pena fino a un terzo quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, in caso di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, si prevede che la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche solo in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà comunque senza ritardo quella scritta. A sua volta il Pubblico Ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assumerà informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. La Polizia Giudiziaria procederà quindi senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero e, sempre senza ritardo, metterà a disposizione di quest'ultimo la documentazione delle attività svolte.

Considerato come la nuova normativa sia entrata in vigore da poco più di un anno, è ancora presto per poterne valutare gli effetti. Le innovazioni introdotte alla parte procedurale appaiono comunque particolarmente promettenti, soprattutto quanto ad efficacia della tutela della persona offesa.

## 2.2. Reati sessuali in Italia

### 2.2.1 Dati statistici

In Italia, i dati relativi al settore giudiziario ed ai reati in genere vengono raccolti presso i vari soggetti competenti (quali ad esempio, il Ministero degli Interni e il Ministero della Giustizia), analizzati e pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Al momento della redazione di questo rapporto (ottobre 2020), i dati resi disponibili dall'ISTAT per il periodo di 5 anni considerato nel rapporto (2015/2020) coprono soltanto il periodo 2015/2018, non essendo stati ancora analizzati e pubblicati quelli relativi agli anni successivi (ovvero 2019 e 2020).<sup>10</sup>

Venendo ad una presentazione in dettaglio dei dati predetti, ed iniziando dai dati relativi al numero di vittime di violenza sessuale in Italia, vediamo come tali dati siano stati suddivisi per genere ed anche per età.

VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE																
ANNO	MASCHI								FEMMINE							
ETÀ	fin o a 13 anni	14- 17 anni	18- 24 anni	25- 34 anni	35- 44 anni	45- 54 anni	55- 64 anni	65 anni e più	fin o a 13 anni	14- 17 anni	18- 24 anni	25- 34 anni	35- 44 anni	45- 54 anni	55- 64 anni	65 anni e più
2015	85	63	34	60	25	18	8	6	293	520	761	727	517	333	86	31
2016	85	90	69	56	59	26	10	15	320	533	772	673	540	300	72	31
2017	92	98	82	62	42	30	10	7	380	594	887	784	585	386	105	41
2018	69	77	55	57	44	26	11	13	329	658	981	827	665	387	125	53

**Tabella n. 1** – Vittime di violenza sessuale suddivise per età e genere, anni 2015/2018

VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE – TOTALE		
ANNO	MASCHI	FEMMINE
2015	299	3.268
2016	410	3.241
2017	423	3.762
2018	352	4.025

**Tabella n. 2** – Vittime di violenza sessuale suddivise per genere, anni 2015/2018, totali

<sup>10</sup> Tutti i dati riportati in questa sezione sono stati ottenuti dal sito dell'ISTAT (<https://www.istat.it/it/>), a partire dalla pagine di Query <https://www.istat.it/it/giustizia-e-sicurezza?dati>

Come noto, la violenza sessuale è uno dei reati con il più elevato numero oscuro, pertanto l'analisi dei dati disponibili non può che tenere conto del fatto che quanto emerge dalle statistiche è solo una parziale rappresentazione del fenomeno, fortemente influenzata da fattori sociali e culturali che ne determinano in genere una sotto-rappresentazione. Ad esempio, vi sono numerosi dubbi per quanto concerne gli effettivi numeri della vittimizzazione maschile, dal momento che la forte stigmatizzazione tutt'ora presente in molte società (e quella italiana non fa eccezione) in merito a questo tipo di reato, soprattutto qualora subito da uomini, rende molto difficile la denuncia delle violenze sessuali subite da questi ultimi.

Se consideriamo i dati delle precedenti tabelle, vediamo che la violenza sessuale in Italia colpisce soprattutto le donne in età giovanile, ma non solo; ed è registrato in aumento (almeno per quanto riguarda la parte *emersa* del fenomeno) in tutto il periodo considerato, mentre la vittimizzazione maschile registra un trend più incerto.

Veniamo adesso alla tipologia degli autori di violenza sessuale, per lo stesso periodo, suddivisa per genere ed età.

AUTORI DI VIOLENZA SESSUALE																
ANNO	MASCHI								FEMMINE							
ETÀ	fino a 13 anni	14-17 anni	18-24 anni	25-34 anni	35-44 anni	45-54 anni	55-64 anni	65 anni e più	fino a 13 anni	14-17 anni	18-24 anni	25-34 anni	35-44 anni	45-54 anni	55-64 anni	65 anni e più
2015	26	190	544	901	916	685	362	254	1	5	14	22	33	18	10	2
2016	38	247	535	880	879	641	344	268	3	6	13	25	30	15	5	1
2017	29	256	649	1000	944	738	376	342	6	5	10	23	20	24	8	3
2018	26	252	696	1057	1087	822	426	355	0	0	12	12	26	15	11	5

**Tabella n. 3** – Autori di violenza sessuale suddivisi per età e genere, anni 2015/2018

AUTORI DI VIOLENZA SESSUALE – TOTALE		
ANNO	MASCHI	FEMMINE
2015	3.878	105
2016	3.832	98
2017	4.334	99
2018	4.721	81

**Tabella n. 4** – Autori di violenza sessuale suddivisi per genere, anni 2015/2018, totali

I dati precedenti si riferiscono agli autori di reato denunciati e/o arrestati dalle forze di polizia nel periodo considerato, e includono gli autori di violenze di gruppo; ad ogni autore può corrispondere più di una vittima di reato (e viceversa).



		penale, tenuta del fatto, fatto non previsto, infondatezza della notizia)			violenza		dispositivo	issuato		preliminare)		
2015	2.723	1.314	1.192	66	151	3.116	32	51	0	2.286	747	5.839
2016	2.720	1.333	1.176	50	161	2.952	26	39	0	2.200	687	5.672
2017	2.762	1.465	1.060	63	174	3.209	19	42	0	2.322	826	5.971

**Tabella n. 6** – Procedimenti e reati al momento della decisione del Procuratore della Repubblica, reato di violenza sessuale (inclusa violenza sessuale di gruppo), anni 2015/2017

Al termine delle indagini preliminari seguenti la notizia di reato, in Italia il Procuratore ha fondamentalmente due opzioni: richiedere l'archiviazione del reato, ad es. per intervenuta prescrizione, o procedere dando inizio all'azione penale e quindi richiedendo il rinvio a giudizio dell'indagato. Nella tabella precedente sono indicati, per gli anni 2015/2017, i casi in cui a livello nazionale le Procure della Repubblica hanno, per i reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, richiesto l'archiviazione o dato avvio all'azione penale, con le relative motivazioni. Il trend si mantiene costante nei tre anni per entrambe le opzioni; da notare che il rito alternativo (ad es. rito abbreviato), può essere richiesto/proposto anche dall'imputato. Si tratta di una possibilità utilizzata dagli imputati soprattutto qualora il quadro probatorio contro di loro sia particolarmente solido e di conseguenza la condanna sia molto probabile, dal momento che la scelta del rito alternativo comporta una riduzione della pena irrogata (in caso di delitto, quale il reato di violenza sessuale, nel rito abbreviato la riduzione prevista è di un terzo della pena finale). Il beneficio è motivato dalla semplificazione che dal rito alternativo deriva al procedimento, comportando una riduzione dei tempi e dei costi del processo.

ANNO	INTERVALLO DI TEMPO TRA DATA DI ISCRIZIONE E DATA DI DEFINIZIONE						
	0-3 mesi	3 mesi e 1 giorno - 6 mesi	6 mesi e 1 giorno - 12 mesi	13-18 mesi	19-24 mesi	25 mesi e più	Totale
2015	1.357	907	1.405	757	388	1.025	5.839
2016	1.391	900	1.265	735	396	985	5.672
2017	1.523	998	1.325	734	381	1.010	5.971

**Tabella n. 7** – Intervallo di tempo tra data di iscrizione e data di definizione al momento della decisione del Procuratore della Repubblica, reato di violenza sessuale (inclusa violenza sessuale di gruppo), anni 2015/2017

La tabella precedente si riferisce all'intervallo di tempo (espresso in mesi) tra il momento dell'inizio ufficiale delle indagini (costituito dall'iscrizione dell'accusato nel registro degli indagati) e la definizione delle stesse con la decisione del Procuratore, ovvero con la richiesta di archiviazione o il rinvio a giudizio. Come si può



		giorno a 3 mesi	giorno a 6 mesi	giorno a 12 mesi	giorno a 2 anni			a 10 anni	
2015	0	0	14	118	399	112	179	153	17
2016	2	8	80	356	88	155	129	14	833
2017	0	0	6	84	408	114	204	148	21

**Tabella n. 10** – Durata della reclusione inflitta con sentenza irrevocabile, reato di violenza sessuale (inclusa violenza sessuale di gruppo), anni 2015/2017

La tabella n. 10, i cui dati sono ripresi come i precedenti dall'ISTAT, mostra alcune incongruenze per quanto concerne il totale dei casi in cui è stata inflitta la pena della reclusione in confronto a quelli riportati nella tabella n. 9. Tale scostamento è dovuto, per quanto si è potuto accertare, al fatto i dati (provenienti da due diversi data set) sono stati elaborati utilizzando criteri di selezione differenti. L'accuratezza dei dati della tabella n. 10 appare dubbia, soprattutto per quanto concerne l'anno 2016; si è però ritenuto opportuno riportare tali dati per completezza di trattazione, essendo i dati ufficiali relativi a questa specifica voce.

### 3. Trattamento delle vittime: gli ostacoli incontrati dalla vittima di un reato sessuale in ogni fase del procedimento penale

#### 3.1 Analisi delle interviste dei professionisti

In totale sono stati intervistati 30 professionisti, dei quali 7 hanno preferito essere intervistati tramite videoconferenza, 4 persone hanno rilasciato l'intervista telefonica, 1 professionista è stato intervistato di persona, mentre 18 professionisti hanno inviato le proprie risposte per iscritto via e-mail.

	Video- Interviste	Interviste Telefoniche	Risposte Scritte	In Presenza	TOT. Professionisti
<b>Forze Dell'ordine</b>	0	2	3	1	<b>6</b>
<b>Procuratori</b>	1	0	3	0	<b>4</b>
<b>Magistrati</b>	3	1	2	0	<b>6</b>
<b>Esperti Servizi per le vittime</b>	2	1	4	0	<b>7</b>
<b>Avvocati</b>	1	0	6	0	<b>7</b>
<b>TOT.</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>30</b>

#### 3.1.1 Il punto di vista delle Forze dell'ordine

In merito alle Forze dell'ordine sono state raccolte 6 interviste: i professionisti intervistati erano 2 carabinieri e 4 poliziotti, provenienti da quattro questure e regioni differenti. I suddetti professionisti hanno risposto ad un totale di 6 domande suddivise in due blocchi: il primo focalizzato sul momento della raccolta della denuncia, sull'eventuale presenza di un protocollo da seguire; il secondo blocco

di domande era focalizzato sulla presenza di programmi di giustizia riparativa (per lo schema integrale delle domande si rimanda all'allegato al paragrafo 6.1.1).

Nello specifico, la prima domanda fa riferimento all'eventuale esistenza di una *procedura* per accogliere e seguire il caso di una persona vittima di violenza sessuale e accompagnarla a sporgere la denuncia. L'obiettivo consiste nell'approfondire l'esistenza di un protocollo idoneo a ridurre rischi di vittimizzazione secondaria ai danni della vittima così come indicata dalla normativa. In merito a questa domanda, 3 professionisti su 6 sostengono che non esiste un protocollo specifico da seguire in caso di violenza sessuale, mentre 3 professionisti (2 agenti di polizia di stato e 1 carabiniere) rispondono in senso affermativo.

Nello specifico si fa riferimento all'esistenza di due protocolli: 1) il protocollo EVA (Esame Violenze Agite), relativo ai casi di violenza di genere, maltrattamenti, atti persecutori; 2) un protocollo che riguarda i casi in cui *"l'evento si consuma e quando una persona, nel caso della violenza sessuale un uomo o donna, comunque denuncia anche soltanto oralmente"*. Il protocollo EVA è una procedura che codifica le modalità di intervento nei casi di liti in famiglia e consente di inserire nella banca dati delle forze di polizia (SDI) – indipendentemente dalla proposizione di una denuncia o querela – una serie di informazioni utili a ricostruire tutti gli episodi di violenza domestica che hanno coinvolto il nucleo familiare. Soltanto un professionista appartenente alla Polizia di Stato fa riferimento alla sua esistenza, descrivendolo come una procedura *"in cui si fanno delle domande specifiche al richiedente cercando di mettere in evidenza gli ipotetici comportamenti penalmente rilevabili dal racconto della vittima. Quest'ultima, magari, in quel momento non vuole denunciare perché sta insieme al coniuge, perché ha paura, non ha una sistemazione per lasciare l'abitazione; dunque la centrale, tramite autoradio comunica con la pattuglia che è sul luogo che, intervenendo, deve mettere in atto questo protocollo per far sì che da lì a poco la persona venga contattata in sicurezza e comunque rimanga traccia che quella persona ha chiamato. C'è proprio un modulo con le domande che vengono fatte per far sì che poi questo evento, e quindi quel nucleo, venga successivamente seguito e, passato ai raggi x, questo per noi è preventivo"*. Sebbene si tratti di un protocollo attivo all'interno della Polizia di Stato, gli altri poliziotti intervistati appartenenti a differenti questure e regioni italiane non lo utilizzano. Per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri, nonostante non esista un protocollo specifico per le vittime per sporgere denuncia, tutti gli operatori di p.g. seguono delle buone prassi, compendiate nel *"Prontuario Operativo per i reati di violenza di genere e ai danni di vittime vulnerabili"*, redatto dalla Sezione Atti Persecutori, che si pone l'obiettivo di uniformare l'intervento e fornire linee guida a tutti i Carabinieri che, a vario titolo, entrano in contatto con vittime vulnerabili.

Nei casi di violenza sessuale, tutti i professionisti concordano sul fatto che la procedura si attiva in seguito alla denuncia e coinvolge il Pronto Soccorso, in cui esiste un protocollo standardizzato, il cosiddetto Codice Rosa: *"una donna che ha subito un evento a sfondo sessuale e lo esplicita all'operatore sanitario anche al triage viene immediatamente posta in quello che è il cosiddetto codice rosa che è prima di tutto un percorso privilegiato dal punto di vista temporale cioè si cerca di non fare attendere, è un codice che esula dai codici standard cioè rosso se stai male, al giallo se ha la febbre quindi c'è una corsia preferenziale e soprattutto c'è un percorso standardizzato di prelievi ematici, prelievi biologici consulto con lo psicologo e visita medica con medico specializzato subito, ginecologo laddove la violenza è sessuale"*. In questa fase gli agenti delle forze dell'ordine non sono direttamente coinvolti, ma lavorano *"in piena collaborazione con le strutture sanitarie"*.

In seguito agli accertamenti medici, i professionisti intervistati concordano nel dire che si entra nel vivo della procedura investigativa: *“se la persona è conosciuta dalla vittima, dalla denunciante c’è una procedura che porta all’identificazione che può arrivare fino al fotosegnalamento dattiloscopico e dal prelievo genetico della persona indagata, accusata, diciamo sospettata e accusata di questo reato. Se la vittima non conosce i dati anagrafici del soggetto perché “l’ho conosciuto al pub, mentre stavo in discoteca, è un amico di un amico” c’è una procedura di banca dati anagrafica, di nostre banche dati di polizia”*. Infine, vengono sempre assunte precauzioni al fine di evitare l’incontro tra la vittima e l’autore del reato: *“è fondamentale che non ci siano contatti anche perché si rischia un inquinamento delle prove”*. Ci sembra interessante rilevare che l’attenzione investigativa si concentri ancora sulle prove e non sulla persona che ha subito la violenza.

La seconda domanda invece approfondisce il momento della *raccolta della denuncia* e in particolare all’ambiente fisico ed emotivo in cui la vittima viene ascoltata. L’obiettivo è comprendere quali siano le caratteristiche della persona che effettua l’intervista (età, genere, specializzazione, competenze, etc.). Obiettivo dell’intervista è analizzare la tipologia di domande poste dalle forze dell’ordine, la durata dell’ascolto, numero di volte in cui la vittima viene ascoltata, la percezione degli agenti relativa al vissuto delle vittime in relazione all’essere accolte, credute e comprese. Relativamente alla specializzazione degli operatori, tutti i professionisti affermano che *“l’operatore che accoglie la querela non ha un genere elettivo per il tipo di reato e il più delle volte la querela viene assunta da due operatori eterogenei. Non tutti gli operatori e le operatrici hanno una formazione specifica e chi non è stato ancora formato e non ha maturato l’esperienza necessaria viene sempre accompagnato da un collega o una collega esperti. Inoltre, le attività formative di merito sono state notevolmente implementate negli ultimi anni.”*. Esistono tuttavia delle situazioni particolari, alcune questurine hanno delle sezioni specializzate in reati di violenza di genere: *“noi qui siamo trenta persone che ci occupiamo solo ed esclusivamente di violenza di genere quindi è ovvio che il nostro personale è specializzato però negli altri migliaia di commissariati, stazioni di carabinieri che trovi nelle piccole città, non è certo che tu alle 7 e mezza di sera puoi trovare un personale che sia specializzato in quella cosa...”*. In questi casi l’opinione dei professionisti relativamente al genere dell’operatore che raccoglie la querela risulta essere molto interessante: *“Dopo di che per quanto riguarda la differenza uomo, donna nella nostra esperienza ovviamente corroborata da comunità di scientifici e se può essere utile la mia personale, non vedo grande differenza del genere. La donna aldilà della persona offesa che magari per un suo retaggio, sua forma mentis preferisce parlare con una donna, [...] ma per quanto attiene alle competenze, noi facciamo la differenza sulle competenze quindi per quanto riguarda le competenze in questo settore nello specifico la domanda che mi hai fatto sulla denuncia cioè del rapporto, del primo incontro che una vittima ha con lo Stato, con la polizia giudiziaria, le competenze di accoglienza ascolto e risoluzione non sono appannaggio del sesso sono appannaggio della cassetta degli attrezzi che ognuno di noi ha e delle competenze che ognuno di noi quotidianamente possiamo dire e con un percorso di studi...[...]”*.

In merito all’ascolto della vittime, i professionisti sostengono che *“Le domande riguardano la descrizione dell’evento e l’interrogatorio non ha una media oraria prestabilita, viene bilanciato in base alla resilienza della vittima ed alle sue necessità, di proseguire o di fermarsi.”*. Sarebbero evitate le domande suggestive, svolgendo l’ascolto in spazi neutri e preferendo domande non induttive e aperte che permettano alla donna di raccontare liberamente il fatto, in alcuni casi si preferisce video-registrare proprio per evitare di ri-ascoltarla. Queste accortezze vengono messe in

atto con l'obiettivo di farla sentire ascoltata in qualunque modo: *“Ovviamente le risposte emotive delle vittime si compongono di tanti elementi e dipendono non solo dalla competenza tecnica ma anche dalla capacità di empatia degli operatori, così come dalla capacità di non lasciarsi emotivamente trascinare nella storia della vittima. Saper assicurare la vittima pur restando in un ascolto attivo, non giudicante e personale non è affatto semplice.”*

Nel dettaglio, una dei due Carabinieri intervistati afferma che la persona offesa possa avere difficoltà a raccontare e ricostruire la dinamica dell'episodio o di più episodi, offrendo conseguentemente un resoconto confuso e non sempre coerente. Pertanto, in linea generale nella conduzione di un colloquio l'Arma procede con la tecnica delle *domande ad imbuto*, al fine di far emergere in prima istanza un racconto libero, per poi andare ad approfondire dettagli e particolari con domande centrate sui vari argomenti.

Possiamo individuare nel colloquio 5 fasi:

1. FASE INIZIALE di presentazione e spiegazione di ciò che avverrà;
2. CREAZIONE DI UN BUON RAPPORTO al fine di tranquillizzare e mettere a proprio agio la vittima;
3. RACCONTO LIBERO ovvero impostare la prima fase dell'intervista con l'uso preferenziale del racconto libero, introducendola con domande aperte;
4. NARRAZIONE GUIDATA, ovvero la prosecuzione del colloquio con domande che permettono di chiarire gli elementi emersi dalla narrazione libera;
5. CHIUSURA fornire informazioni sulla possibilità di usufruire di un eventuale supporto psicologico e legale “gratuito” dai servizi presenti sul territorio. Chiudere l'ascolto sostenendo e ringraziando la vittima/testimone.

La terza domanda mira a valutare se le vittime venissero informate relativamente ai propri diritti, alla possibilità di chiedere un risarcimento, sull'iter successivo alla denuncia. Secondo i professionisti coinvolti *“Le vittime vengono informate su tutto ciò che di nostra competenza le riguarda durante l'iter giuridico. Come già detto la querela per il reato di violenza sessuale è irrevocabile. Differente è la situazione per tutte le altre forme di reato che compongono la cosiddetta violenza domestica.”*.

Relativamente al blocco di domande sulla giustizia riparativa, i professionisti intervistati riferiscono di non essere a conoscenza della presenza di programmi di giustizia riparativa e nella quasi totalità dei casi sembrano associarla alla sola mediazione penale.

### *3.1.2 Il punto di vista dei Procuratori*

Per la categoria dei procuratori e delle procuratrici sono state eseguite n.4 interviste, di cui una svolta in video-conferenza e gli altri tre professionisti hanno preferito rispondere per iscritto tramite mail. Le domande rivolte a questa categoria sono anch'esse suddivise in due blocchi: quattro domande aperte riguardanti il processo e un blocco con tre domande dedicate alla presenza di progetti di *Restorative Justice* nel proprio territorio.

Per quanto riguarda la prima domanda aperta, si chiede loro di descrivere l'iter procedurale che una vittima affronta in caso di volontà di sporgere denuncia, il ruolo del Pubblico Ministero (PM), la durata di un interrogatorio e le volte in cui è necessario sentire la vittima.

Il pubblico ministero ha il compito di vigilare sull'operato della polizia giudiziaria: egli *“riceve con immediatezza (anche oralmente, se necessario) la denuncia dall'Ufficio che l'ha ricevuta, procede all'iscrizione nel registro delle notizie di reato”* entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, secondo quanto stabilito dalla cosiddetta legge Codice Rosso emanata nel 2019. I professionisti sono concordi sul fatto che *“I principali atti di indagine sono, a seconda dei casi, l'audizione della vittima, l'audizione di persone informate sui fatti (coloro che hanno conoscenza diretta o indiretta dei fatti denunciati), l'acquisizione di documentazione (socio-sanitaria, fotografica, informatica, ecc.), l'ispezioni di luoghi, cose o persone, le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche e ambientali, gli accertamenti, i rilievi, le consulenze tecniche (medico legali, informatiche, biologiche, genetico forensi, ecc.)”*. Inoltre, la suddetta legge prevede che anche per le vittime maggiorenni, ove si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, siano ascoltate con modalità protette. La tipologia delle domande è affidata alla professionalità ed alla sensibilità di chi procede all'atto.

Relativamente alla presenza o l'accompagnamento di persone che supportino la vittima, i procuratori affermano che *“La vittima può chiedere di essere assistita dal proprio difensore o da persona di fiducia, a meno che non si tratti di una persona informata sui fatti, un potenziale testimone. In questo caso è opportuno evitare che presenzi alla presentazione della denuncia per evitare possibili inquinamenti probatori e suggestioni”*. Inoltre, nel caso in cui si tratti di persona in stato di particolare vulnerabilità o minorenni, è possibile avere assistenza da parte di uno psicologo e, in quest'ultimo caso *“se il giudice lo richiede e lo ammette è prevista l'assistenza affettiva da parte delle persone indicate dallo stesso minorenne”*.

La seconda domanda è focalizzata sulla formazione ricevuta dai PM, su quanto sia specifica, sulla modalità, sia essa gratuita o finanziata da ogni professionista, e sull'utilizzo di un esperto, ad esempio psicologo, come Consulente Tecnico. Tutti i professionisti intervistati concordano nell'affermare di ricevere almeno una volta l'anno una formazione specialistica in materia di reati sessuali: si tratta dei corsi di aggiornamento organizzati a livello centrale dalla Scuola Superiore di Magistratura e anche dai singoli distretti. Essi concordano ulteriormente che la formazione universitaria, invece, non prevede alcun approfondimento specifico relativo alla violenza sessuale. *“L'ausilio delle scienze psicologiche e la possibilità di ricorrere ad un Consulente Tecnico, resta una opportunità ed una risorsa alla quale poter ricorrere, senza che il nostro sistema formativo, per quanto specifica e adeguata possa essere la formazione, possa rendere autosufficiente il sistema giudiziario ed il singolo magistrato (che più che autosufficiente, rischierebbe di essere autoreferenziale)”*.

La terza domanda aperta riguarda alcuni aspetti legati al processo, in particolare viene chiesto ai professionisti di descrivere la propria esperienza relativa ai casi di archiviazione, patteggiamento. Tutti i procuratori affermano di non essere in grado di fornire dati statistici a riguardo, ma spesso il presunto autore del reato è una persona nota, per cui è facile che la vittima ritratti le sue dichiarazioni. Inoltre, *“Non sono frequenti i casi in cui, a seguito di una denuncia, si giunga ad un'archiviazione per mancanza di prove, dato che, al fine di pervenire ad una sentenza di condanna, in teoria è sufficiente la parola della vittima, purché sia accompagnata da sufficienti indici di*

*attendibilità intrinseca. Infine, si deve evidenziare che in materia di reati sessuali la querela, una volta proposta, non può essere rimessa”.*

La quarta domanda, rivolta ai procuratori che lavorano in appello, indaga le differenze sostanziali tra il primo grado e il secondo grado e su quanto, a parere di ogni professionista, questo incida sulla comprensione dei fatti. Soltanto un procuratore tra gli intervistati lavora in appello: *“La differenza sostanziale con il processo penale di primo grado è rappresentato dalla “cartolarità” del processo (e del caso relativo), che viene studiato, sia dai Giudici della Corte d’Appello penale che dal P.G. delegato per seguire l’udienza nella quale sarà trattato – e deciso – il caso di violenza sessuale, sulla base del contenuto degli atti processuali acquisiti nelle precedenti fasi processuali e, in particolare, delle prove che il Giudice di primo grado ha valutato per il suo convincimento sulla colpevolezza (o l’innocenza) dell’imputato”.*

Pur non lavorando in appello, gli altri intervistati concordano nel dire che la distanza emotiva nei confronti della vittima è maggiore in appello: *“che si svolge per iscritto con tutte carte, dove i giudici non vedono mai i protagonisti, i soggetti. Vedranno forse l’imputato, se si presenta, ma la vittima, a meno che non decidano di rinnovare il dibattimento, non verrà risentita. Si tratta di un paradosso che potrebbe essere superato videoregistrando tutti i dibattimenti, in modo tale che i giudici di secondo grado possano vedere i protagonisti, ascoltare come rendono la testimonianza, in quanto in questa tipologia di reati è importante non soltanto leggere il freddo scritto, la trascrizione, ma vedere il filmato sia dell’audizione in tribunale sia dell’ascolto da parte della polizia”.*

Nell’ultimo blocco di domande relativo alla Restorative Justice, si chiede ai professionisti se siano a conoscenza dell’esistenza, ed eventualmente, della modalità di attuazione dei programmi di giustizia riparativa, quali parti fossero coinvolte e da chi esse venissero informate. Anche in questo caso, tutti gli appartenenti alla categoria della procura affermano che *“il concetto di giustizia riparativa sia sconosciuto”.*

### **3.1.3 Il punto di vista dei Giudici**

Le domande che sono state poste ai giudici erano suddivise in due blocchi: il primo blocco focalizzato sul processo e il secondo blocco di domande sulla giustizia riparativa. Nel dettaglio è stato chiesto ai magistrati di primo grado di approfondire il momento del processo in cui viene comunicata la sentenza e letto il dispositivo. L’obiettivo è valutare in che modo venga descritta la vittima all’interno della sentenza e soprattutto se questa descrizione possa ledere la sua immagine.

La persona offesa può scegliere in che modo partecipare al processo: se costituirsi parte civile, quindi far entrare la sua pretesa civilistica, oppure se portarlo nel processo penale. Nel primo caso la vittima partecipa al processo così come l’imputato, divenendone parte: poiché il processo italiano è orale, la sentenza viene pubblicata oralmente in udienza dopo la discussione delle parti. La motivazione va depositata in cancelleria entro 90 giorni.

Relativamente al trattamento riservato alla vittima all’interno del processo, i magistrati affermano di cercare *“di evitare un’attenzione alle caratteristiche individuali della vittima, così come dell’imputato, in quanto il nostro codice prevede che già nell’interrogare i testimoni non siano effettuate domande non necessarie all’accertamento dei fatti, che ledano, mettano in pericolo la dignità e la riservatezza della vittima. In generale, ci si astiene assolutamente da valutazioni che non siano funzionali alla valutazione della credibilità della vittima”.*

Bisogna sottolineare che il processo penale è caratterizzato dalla presenza di versioni contrapposte dei fatti, le quali devono essere scrutate, vagliate e testate al fine di valutare quale di queste versioni resista alla controdeduzione. Pertanto, è necessario che *“ogni valutazione, ogni storia richieda la valutazione della coerenza interna della persona”* e nello specifico: *“viene valutata anche la credibilità della vittima, perché, prima di essere vittima, è una persona offesa all’interno del procedimento e, se è vittima lo sapremo solo alla fine del processo”*.

Per quanto riguarda la descrizione della vittima all’interno della motivazione, la maggior parte dei magistrati intervistati afferma che si tratta della descrizione di come la persona appare nel corso del giudizio. Tuttavia, un magistrato pone in luce il problema della redazione delle motivazioni: *“È importante che chi scrive la motivazione abbia un’esperienza e una formazione adeguata, al fine di descrivere la vittima come un soggetto che porta una sua versione e che ha dei diritti. È un soggetto che ha subito un torto, nel caso in cui la versione fosse ritenuta credibile e se si arrivasse a una sentenza di condanna. Altre volte si ricorre, magari per fretta, per abitudine, per poca attenzione o per poca esperienza verso queste tipologie di reati, a delle descrizioni un po’ stereotipate. Tuttavia, devo dire che in merito a questo si sta andando verso una specializzazione e, quando c’è la specializzazione, si evitano descrizioni stereotipate e si descrive la condotta e il contesto, cercando di evitare stigma particolari”*.

Relativamente al trattamento riservato alle vittime di violenza sessuale durante il dibattimento, una tra le magistrature intervistate si è dichiarata estremamente attenta al trattamento che la vittima riceve, soprattutto quanto è chiamata a testimoniare in aula di tribunale. La magistrata ha affermato: *“Per esempio a Roma abbiamo trovato una stanzetta, che abbiamo chiamato “Sala Aurora”, collegata con le aule di udienza. I bambini, ma anche le vittime in una condizione di vulnerabilità, possono accedere al tribunale da un accesso separato, attendere in questa stanza e rendere la testimonianza proprio da lì, senza avere l’impatto dell’imputato, dei suoi parenti, amici, che possono stare nell’aula o fuori. Questo, secondo me, è molto importante anche per indicare l’attenzione al diritto della vittima di avere un trattamento adeguato alle sue esigenze, personalizzato e che la tuteli”*.

La seconda domanda si focalizza sul risarcimento che le vittime possono ottenere da parte dell'autore del reato o da parte dello Stato: viene chiesto ai magistrati di definire, nella loro esperienza, a quanto ammontino le cifre relative al risarcimento ottenuto da parte degli autori o da parte dello Stato. In merito, ben 4 magistrati sui 5 intervistati affermano di non essere a conoscenza della possibilità di un risarcimento da parte dello Stato: *“a dire il vero non so neanche se è previsto il risarcimento dello Stato per le violenze sessuali. Sicuramente è previsto per gli eredi delle vittime di femminicidio. Ho sentito, però, di pochi casi: devono affrontare una procedura molto farraginoso, devono dimostrare di avere inutilmente esperito l’azione risarcitoria per le vie ordinarie. Lo Stato entra in scena solo in via surrogatoria e, per di più, la competenza è stata spostata dalle procure della Repubblica alla procura generale. A Milano ho provato a chiedere se si fosse attivato un ufficio, un servizio al quale rivolgersi nell’eventualità in cui si debba attuare questa procedura, ma non mi risulta”*.

Soltanto un professionista dichiara di essere a conoscenza del recente Decreto Interministeriale del 22 novembre 2019 che riconosce alle vittime di reati intenzionali violenti, tra cui violenza sessuale, il diritto di ottenere dallo Stato un indennizzo che va da 25.000 a 50.000 euro, suscettibili di incremento. Un’altra magistrata afferma di sapere che nel nostro ordinamento sono previsti

indennizzi per categorie particolari di vittime, ad esempio vittime di terrorismo, usura e l'estorsione: *“L'Italia è in ritardo sull'attuazione della disciplina comunitaria. Con la sentenza dell'11 luglio 2020, il nostro paese è stato sanzionato in quanto non ha attuato le raccomandazioni della Direttiva 2004/80 per quanto riguarda l'indicazione agli Stati membri di prevedere l'indennizzo”*.

È stato chiesto ai magistrati se vi siano possibilità di appello da parte della vittima in caso di assoluzione. Tutti i professionisti coinvolti hanno affermato che la parte civile può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento limitatamente ai capi civili: *“è pacificamente ammessa la possibilità di presentare appello ai fini di ottenere, in caso di assoluzione, una rivisitazione generale della vicenda processuale, al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento: quindi l'accertamento della responsabilità penale come presupposto per il risarcimento del danno. In questo, la parte civile è completamente garantita. Altrimenti, per quanto riguarda il capo di una sentenza delle responsabilità penale, la parte civile e la parte offesa dovranno servirsi del pubblico ministero, quindi presentare una memoria, una richiesta al pubblico ministero, una sollecitazione al che egli proponga l'appello”*.

È stata indagata la possibilità di appello da parte della vittima in caso di una sentenza di non colpevolezza: è stato chiesto ai giudici se le sentenze di appello in genere confermassero o diminuissero le sentenze di crimini del primo grado. Un solo magistrato tra gli intervistati afferma che gli appelli generalmente diminuiscono la pena. Secondo la maggior parte dei professionisti, l'appello, in generale, sembrerebbe confermare sentenze ben motivate e che non hanno errori grossolani, in quanto il primo grado è il luogo in cui si ricevono le prove: *“La Corte d'appello è una Corte che di solito non ascolta i testimoni, la rinnovazione della istruttoria è eccezionale. Adesso, con recenti decisioni che hanno sanzionato il modo di trattare le cose da parte dell'Italia, si è giunti alla conclusione che per riformare una sentenza di assoluzione sia necessario risentire la vittima, quindi si è posta l'attenzione su un onere dalla parte della tutela dell'imputato. Per riformare una sentenza di primo grado di assoluzione, il giudice di appello deve acquisire la prova direttamente, deve ascoltare la persona offesa per convincersi dell'eventuale colpevolezza dell'imputato. Non è possibile basarsi soltanto sul riesame della sentenza di primo grado. Invece, per quanto riguarda la sentenza di condanna, la conferma in appello sarà tanto più probabile quanto meglio è motivata la sentenza di primo grado, per questo è molto importante che il giudice dia atto di tutto quello che percepisce”*.

Secondo i magistrati la Corte di Cassazione è piuttosto severa con le assoluzioni. In alcune motivazioni si legge che la vittima risulta credibile in generale, ma proprio quando racconta della violenza sessuale non è credibile, i giudici intervistati hanno dichiarato che *“Questo, in realtà, per la Cassazione, non si può fare: è un errore giudiziario, cioè un errore in diritto che merita la Cassazione della sentenza”*.

Infine, viene chiesto di approfondire la formazione dei magistrati nell'ambito dei crimini sessuali del trattamento delle vittime durante il corso di studi, ma soprattutto la formazione post-universitaria. I corsi di laurea in Giurisprudenza – titolo indispensabile per la partecipazione al concorso di magistratura – prevedono essenzialmente materie giuridiche; specifici approfondimenti su tali aspetti possono essere previsti negli insegnamenti di Criminologia o Medicina Legale, generalmente di carattere facoltativo. La Scuola Superiore di Magistratura organizza annualmente corsi di aggiornamento gratuiti sui reati sessuali e sulla vittimizzazione, che i magistrati possono scegliere di seguire per colmare i crediti formativi. Emergono comunque alcune criticità legate essenzialmente alla qualità della formazione, che rischia di rimanere troppo teorica: *“Dal punto di vista della formazione nostra, noi giudici specializzati ci lamentiamo molto sia della quantità della formazione,*

*sia della qualità, perché poi ovviamente non basta mettere in piedi un corso per trasmettere i contenuti che c'è bisogno di diffondere, divulgare. Purtroppo, questa è una materia in cui le lezioni frontali, in cui si spiega il problema, fanno poco, è una materia in cui bisogna fare esperienza, bisogna condividere l'esperienza, bisogna guardare in faccia la realtà con occhi che non sono i nostri, delle nostre belle case, dei centri delle città”.*

Nell'ultimo blocco di domande relativo alla Restorative Justice, si chiede ai professionisti se siano a conoscenza dell'esistenza, ed eventualmente, della modalità di attuazione dei programmi di giustizia riparativa, quali parti siano coinvolte e da chi esse vengano informate. In merito a questa domanda i professionisti intervistati sono tutti concordi nel dire che non esistono programmi di giustizia riparativa: non vi è una normazione specifica all'interno del sistema giuridico italiano.

### *3.1.4 Il punto di vista degli Avvocati*

Per quanto riguarda la categoria degli avvocati, l'intervista è stata suddivisa in due blocchi principali, nel primo si chiede loro di mostrare il percorso della vittima, il trattamento di questa durante tutto l'iter, la retribuzione ed il patrocinio gratuito, mentre nel secondo blocco viene chiesto loro di indicare la presenza di programmi di *Restorative Justice*. In particolare, l'obiettivo era quello di comprendere che tipo di assistenza legale venisse assicurata alle vittime di reati sessuali, se potessero usufruire del patrocinio gratuito e, in caso, fino quale grado del procedimento.

Tutti i professionisti intervistati sono concordi nel dire che le vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia, secondo l'art. 76 comma 4 ter del D.P.R. 115/2002, possono sempre accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche se non rientrano nelle categorie di reddito normalmente previste e che *“non c'è un numero di colloqui stabilito, si cerca principalmente di far sentire a proprio agio la persona offesa dal reato al fine di tutelarla a 360 gradi”*. L'assistenza gratuita è valida per qualunque tipo di procedimento fino al ricorso in Cassazione, *“l'onorario è anticipato dall'Erario e, tramite la sentenza che chiude il processo, il giudice liquida le spese”*.

Relativamente al risarcimento che la vittima può ottenere da parte dello Stato, secondo i professionisti la persona offesa viene sempre informata sulla possibilità di ricevere risarcimento sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria. Soltanto 2 professionisti su 7 intervistati hanno risposto alla domanda relativa a quante vittime decidono di intraprendere l'iter per ottenere un risarcimento statale: *“Purtroppo la maggior parte delle persone vittime di questo tipo di reati decide di non denunciare quanto accaduto, ma tutti coloro che invece intraprendono questo percorso chiedono un risarcimento danni per le lesioni subite”*. Nello specifico un'avvocata ha affermato di occuparsi di reati, assistenza e accompagnamento delle vittime di violenza di genere da 15 anni, ma di non aver avuto nessun'assistita che ha ottenuto l'indennizzo statale: *“Non le abbiamo neanche richieste perché i criteri e i parametri fino all'ultimissima modifica erano insostenibili e non valeva la pena fare richieste del genere per 3000 euro. Sapete anche voi che è intervenuta la decisione della Corte Europea di giustizia, che stabilisce che quell'importo dovrebbe essere equo e non lo è”*. Una professionista menziona il recente decreto interministeriale relativo al risarcimento statale nelle sue risposte: *“L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del Codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. È stabilita con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale”*.

*e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Se la lesione personale è riconosciuta da una sentenza, l'indennizzo è corrisposto in base al livello di lesione personale stabilito dalla sentenza; in caso contrario, per le lesioni personali, le disposizioni della legislazione speciale che disciplinano l'erogazione dell'indennizzo per dolore e sofferenze, nonché per la riduzione del ruolo sociale, si applicano in modo proporzionale al calcolo dell'indennizzo. L'indennizzo per i danni morali nel caso dei reati di stupro, violenza sessuale o abuso sessuale è di dieci volte il salario minimo al momento in cui è stato commesso il danno e l'indennizzo per danni morali a favore dei familiari è calcolato come opportuno”.*

Viene chiesto ai professionisti di approfondire la formazione ricevuta nell’ambito dei crimini sessuali e del trattamento delle vittime all’interno del corso degli studi, tutti gli intervistati concordano *“Durante il corso di studi universitari, tali aspetti vengono studiati ed approfonditi nel corso dello studio dei Diritto Penale, solitamente durante le lezioni di tale materia e nient'altro”,* l’approfondimento post laurea è lasciato all’interesse del professionista attraverso la frequenza di master o corsi di perfezionamento su tematiche specifiche: *“Qualche volta vengono previsti corsi di formazione gratuiti dall’Ordine degli Avvocati di appartenenza, ma solamente ai fini di recupero dei crediti formativi da acquisire durante l’anno. Se si vuole avere una preparazione specializzata in questo ambito ci si deve organizzare autonomamente”.* Relativamente alla collaborazione con esperti nell’ambito dei crimini sessuali, i professionisti affermano che sebbene sia prevista, ricorrono poco alle consulenze di parte *“Nella mia esperienza personale pochissimo, anzi io stessa sono sempre a caccia di psicologhe, psicologi o psichiatri o psichiatre che siano formati sul punto: sono tutti formati sul trattamento nella migliore delle ipotesi e pochissimo sull’aspetto di psicologia giuridica, di quantificazione del danno”.*

Altra area indagata durante l’intervista riguarda la durata del procedimento per crimini sessuali, con maggior approfondimento circa la tipologia di domande poste alle vittime durante lo stesso. L’obiettivo è comprendere se vengano poste domande atte a indagare il passato e il futuro (esclusi i momenti immediatamente precedenti e successivi i fatti) della persona offesa, del suo atteggiamento, abbigliamento o qualsiasi altra questione strettamente personale. Relativamente alla durata del procedimento, tutti i professionisti affermano che essa vari da distretto a distretto di Corte d’Appello, da tribunale a tribunale, ma anche dalle scelte processuali dell’imputato. Inoltre, una professionista ha affermato *“Nella mia esperienza, che è un’esperienza vasta, nel senso che raccolgo anche le informazioni in giro per l’Italia, nonché ho coordinato, il rapporto per il Grevio<sup>11</sup> a livello nazionale i tempi variano tantissimo da distretto a distretto di Corte d’Appello ma anche da tribunale a tribunale si sono molto accelerati negli ultimi anni però dipende molto dalle singole organizzazioni qui a Trento nel giro di un anno inizia il processo anche prima in altri distretti ci vuole un po' di più”.*

Gli avvocati intervistati hanno affermato che la vittima viene solitamente ascoltata in fase di indagini preliminari, se viene richiesto l’incidente probatorio, altrimenti durante il dibattimento: in quest’ultimo caso la vittima *“deve testimoniare in aula, ma a porte chiuse in ragione della delicatezza della questione”.*

---

<sup>11</sup> Il GREVIO è l'organismo indipendente di esperti incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

Per quanto riguarda gli aspetti personali della vittima e se questi vengano indagati durante il dibattimento, gli avvocati affermano che non sono ammesse domande nocive e/o suggestive, *“tanto meno sul comportamento morale della vittima”*, in quanto *“non è deontologicamente corretto che ne faccia parte, ma qualcuno lo usa come argomentazione, inopportuna per quanto mi riguarda”*. Inoltre, un’avvocata ha affermato *“C’è un grosso limite rappresentato dall’art. 472 del Codice di Procedura Penale, il quale limita le domande riguardanti la vita personale e sessuale della vittima. In realtà. Tuttavia, questi limiti vengono tendenzialmente superati: non c’è nessuna formazione su queste tipologie di domande, che vengono comunque poste dalla difesa dell’imputato. C’è un unico modo per bloccare cioè l’intervento del giudice: se il giudice non è formato, non c’è niente da fare. [...] La mia teoria è che bisognerebbe formare gli avvocati, oltre che il giudice. Il giudice può fermare la domanda, ma, nel momento in cui è entrata quella domanda, non importa che sia ammessa o meno, perché anche se il giudice le ferma è già troppo tardi: quella vittima sarà già nella condizione di sentirsi giudicata negativamente. Quindi ovviamente un buon difensore, che ha una preparazione specifica su questo tipo di reati, sa che queste domande inchiodano la vittima”*. Viene posto l’accento sulla necessità di una formazione specifica destinata agli avvocati, in quanto un difensore che si occupa di diritto penale può forzare qualsiasi limite poiché il diritto di difesa è di primaria importanza. Il problema si pone quando questo limite di difesa gioca su stereotipi e pregiudizi, in quanto questi sono quasi sempre a favore dell’imputato e contro la vittima.

Per quanto riguarda le domande relative alla *Restorative Justice*, gli avvocati intervistati (6 su 7) affermano di aver esperienza di programmi di giustizia riparativa, principalmente nell’ambito del Tribunale per i minorenni: *“Qui a Trento c’è un programma specifico che è stato attivato con i giudici di pace con la regione: viene definito giustizia riparativa e rientra nel programma di mediazione. Non funziona molto, funziona di più nel tribunale per i minorenni che hanno un’esperienza più lunga, però non hanno un reale appeal, né un’incidenza reale”*. Emerge anche l’idea che la giustizia riparativa sia controproducente e sconsigliata in caso di violenza sessuale: *“Occupandomi di violenza di genere, violenza maschile sulle donne, il sistema di giustizia riparativa per questo tipo di reati non è indicato. Mi opporrei con le unghie e con i denti all’intervento di questo tipo, non monitorato, con una vittima non sufficientemente pronta”*.

### 3.1.5 Il punto di vista degli Esperti dei Servizi per le vittime

Per la categoria dei Professionisti dei Servizi per le vittime, nello specifico Centri Antiviolenza e Associazioni non governative (NGO), l’intervista è stata suddivisa in due blocchi, uno riguardante il trattamento e i servizi pubblici e privati rivolti alla vittima durante tutto il percorso, dal primo contatto alla fine del processo. Il secondo blocco, elemento sempre costante nelle interviste di tutte le categorie, indaga la presenza di programmi di *Restorative Justice* all’interno del nostro territorio nazionale.

Nello specifico, la prima domanda rivolta agli esperti e alle esperte che lavorano a contatto con le vittime riguarda l’assistenza ed i servizi pubblici per la vittima. Viene chiesto ad ogni professionista se esistano servizi pubblici specializzati per le vittime di violenza sessuale, se siano regolamentati, quale sia il rapporto tra il numero dei professionisti e gli abitanti, come e quando la vittima venga informata della loro esistenza e che tipo di assistenza (medica, psicologica, legale) venga assicurata.

Relativamente a questa prima domanda, 6 professionisti su 7 intervistati si trovano d’accordo sulla presenza di servizi rivolti alle vittime all’interno del territorio nazionale. È emerso che esistono servizi

specializzati dalla legge 66 del 1996 sulla violenza sessuale: *“Inizialmente, i servizi specializzati, erano principalmente rivolti alle vittime minorenni di violenza sessuale. Avevamo due tipologie di servizi, per quello che è stata la mia esperienza professionale, nel mio osservatorio: un primo servizio specializzato riguardava i cosiddetti spazi neutri, dove venivano svolti sostanzialmente due tipi di interventi, 1) la raccolta delle dichiarazioni, le cosiddette audizioni protette in ambito penale, da svolgere in spazi neutri, locali particolarmente attrezzati allo scopo di tutelare le vittime dal rischio di vittimizzazione secondaria; 2) gli incontri protetti, con valenza valutativa e trattamentale, finalizzati a garantire la continuità della relazione genitoriale tra la prole e genitori”*. Una sola professionista intervistata afferma che esistono dei servizi pubblici che si occupano in qualche modo di violenza, anche incardinati all’interno delle aziende sanitarie locali, ma non si tratterebbe di servizi pubblici specializzati nella violenza sessuale: *“Ci sono dei servizi di secondo livello tramite filtro di servizi territoriali pubblici specializzati sull’abuso e il maltrattamento, oppure piccole realtà progettuali per esempio nell’area metropolitana milanese c’è una specializzazione di un ospedale che ha delle procedure operative competenti e specializzate per la violenza sessuale, ma non ci sono dei servizi pubblici specializzati distribuiti su tutto il territorio in modo standardizzato”*.

Per quanto riguarda il personale che lavora a contatto con le vittime all’interno dei servizi pubblici, tutti i professionisti intervistati dichiarano di non essere a conoscenza della percentuale dei professionisti che lavorano/informano le vittime: *“Non saprei dare un numero, quello che ho visto è che il personale è poco. Posso fare un conteggio sui 15 centri che abbiamo a Roma, spesso non aperti tutti i giorni, gli orari non sono sempre rispettati: ci vorrebbe tanto più personale di quello che c’è e bisognerebbe rispondere in maniera più tempestiva, invece i tempi sono lunghi, il personale è poco, e i fondi altrettanto, quindi, anche se ritengo che ci sia abbastanza gente sul territorio, non è abbastanza per il tipo di richiesta che c’è e per il tipo di lavoro”*.

Il decreto legislativo n.212 del 2015, che riguarda in particolare l’articolo 90 bis del codice di procedura penale *“Informativa alla persona offesa di reato”*, introduce l’obbligatorietà dell’informativa nei confronti delle vittime: quando una donna entra in contatto con il sistema della giustizia, con le forze dell’ordine viene informata dell’esistenza di un numero verde ministeriale, di tutti i centri che si trovano sul territorio nazionale e di come fare per accedere a questi servizi. Nella maggior parte dei casi, il primo contatto avviene attraverso accesso diretto, tramite la forze dell’ordine, i consultori familiari, i servizi sociali territoriali, gli avvocati, ma sembrerebbe essere non immediato. L’assistenza prevista da queste tipologia di servizi dovrebbe riguardare l’area medica, psicologica e legale: all’interno di essi è possibile trovare un’equipe multidisciplinare che risponde a tutti i bisogni della vittima. Un aspetto sottolineato dai professionisti intervistati riguarda il fatto che è raro che gli operatori che assistono la vittima la accompagnino durante tutto l’iter, a causa del fatto che i professionisti spesso si alternano in termini di turni di lavoro, ma soprattutto *“ci sono i dati che le vittime, ad un certo punto dell’iter si perdono. Quindi si vede che qualcosa dell’iter non va. La rete e i servizi offerti dovrebbero essere tali da creare veramente un paracadute per queste persone, perché chiaramente sono loro che dovrebbero essere sostenute, dovrebbe essere il sistema ad essere perfetto”*.

È stato chiesto ai professionisti di indicare l’esistenza di servizi all’interno di associazioni non governative specializzate nell’assistenza alle vittime di violenza sessuale, con particolare attenzione al numero di professionisti che vi lavorano in rapporto alla popolazione.

Tutti i professionisti intervistati sono concordi nel dire che le associazioni, i centri antiviolenza (CAV) e i servizi privati presenti nel territorio italiano siano estremamente specializzati: *“ho avuto la fortuna di conoscere ottimi professionisti che lavorano con grande passione nonostante abbiano contratti a progetto con i quali a malapena si riescono a mantenere la casa nella quale vivono”*. Il numero di specialisti che compongono le equipe dipende dalla tipologia di progettualità all'interno della quale l'associazione lavora *“ma soprattutto il finanziamento è proporzionale alla dimensione della popolazione in cui si realizza il progetto, quindi al target di riferimento. Si fanno delle indagini di contesto per capire quali possono essere, più o meno, i destinatari a cui si rivolge il servizio e sulla base di questo si costituisce l'equipe e si decide quante persone devono lavorare”*. Sebbene il bacino di utenza non possa essere calcolato in maniera precisa, la proporzione di questi ultimi sembrerebbe essere maggiore rispetto ai servizi pubblici. Un professionista sui 7 intervistati precisa che *“soprattutto nel periodo del recente lockdown dovuto al virus Covid-19, le attività da remoto, che comprendono sia orari ordinari sia il nostro servizio serale-notturno, hanno richiesto la necessità di operare su richieste in emergenza oppure ordinarie, provenienti da tutta la Regione Piemonte ma anche da diverse zone d'Italia”*.

È stato chiesto agli esperti di approfondire in quale momento avvenisse il primo contatto con le associazioni per le vittime e attraverso quali modalità. Secondo gli intervistati, le vittime vengono informate di questi servizi assistenziali attraverso altri servizi sociosanitari pubblici, attraverso le forze dell'ordine e la rete istituzionale, gli enti del terzo settore, grazie a brochure e altri materiali di comunicazione. Il primo contatto avviene tramite la rete telefonica fissa o cellulare, e-mail, social network e messaggistica istantanea. Il primo contatto *“può avvenire dopo la denuncia ma nella maggior parte dei casi avviene ben prima che sia decisa una denuncia (le prime accoglienze sono legate a donne che non hanno proposto denuncia nel 62% dei casi – dati anno 2019)”*.

È stato chiesto che tipologia di assistenza (medica, psicologica, legale) sviluppano le NGO rivolte alle vittime, se sia valida per tutta la procedura e se sarà lo stesso professionista ad occuparsi del caso per tutto l'iter. Secondo 6 professionisti su 7 (una persona non ha risposto a questa domanda) è garantita assistenza legale e psicologica: *“I servizi per le vittime nascono come servizi informativi e di orientamento sociale, psicologico e legale e durano durante tutto l'iter processuale”*. Relativamente all'assistenza medica, invece, soltanto 1 professionista su 7 afferma di conoscere realtà che offrono anche assistenza con un'impronta medica. Mentre un'altra professionista afferma che normalmente ci sono dei protocolli con le aziende ospedaliere legati ai Codici Rosa. Per quanto riguarda la durata dell'assistenza e la presenza dello stesso professionista, gli esperti intervistati concordano rispetto a quanto evidenziato relativamente ai servizi pubblici: le vittime potenzialmente possono ricevere assistenza durante tutta la procedura giudiziaria da parte dello stesso professionista, tuttavia spesso questa cosa non si realizza, in quanto la vittima *“si perde”* all'interno del sistema.

In merito all'esistenza di sondaggi di qualità riguardanti servizi pubblici o privati rivolti alle vittime, 4 professionisti su 7 affermano che non esistono sondaggi di qualità, ma sembrerebbe che da questo punto di vista si stiano facendo molti passi in avanti.

Il secondo blocco di domande era relativo alla realizzazione dei programmi di giustizia riparativa, tutti i professionisti intervistati concordano nel dire che non hanno informazioni in merito.

### 3.2 Reati Sessuali nella giurisprudenza della Corte di Cassazione Italiana

In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Scopo della Corte di Cassazione è assicurare la certezza nell'interpretazione della legge. In linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.

Il ricorso in Cassazione può essere presentato contro i provvedimenti emessi dai giudici ordinari in grado di appello o in grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddittorietà) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale.

Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio dovrà conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono invece vincolanti per i giudici quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente ma non obbligatorio (diversamente a quanto avviene nei sistemi di Common Law). In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi. La Corte di Cassazione è suddivisa in sei Sezioni Civili e sette Sezioni Penali, ognuna delle quali decide con la partecipazione di cinque giudici; qualora vi siano casi particolarmente complessi o controversi (ad es. con precedenti decisioni della Corte stessa contrastanti sul tema), la corte decide in forma di Sezioni Unite Civili o Penali, in composizione di sette giudici. Le decisioni delle Sezioni Unite sono ritenute particolarmente autorevoli, ed hanno di fatto (anche se non di diritto) il valore di precedente.

Sono state esaminate in dettaglio 914 tra sentenze e ordinanze delle varie Sezioni civili e penali della Suprema Corte, oltre che della Sezione feriale e delle Sezioni Unite, le quali avevano un'attinenza diretta ed immediata con il reato di violenza sessuale. È stato inoltre svolto uno screening di oltre ulteriori 26.500 sentenze ed ordinanze che il sistema informatico della Suprema Corte segnalava come rilevanti per il tema violenza sessuale<sup>12</sup>.

Molti dei documenti sono risultati, come prevedibile, ripetitivi degli stessi principi giurisprudenziali e quindi ridondanti; verranno quindi qui esaminate nel dettaglio solo quelli effettivamente rilevanti, i quali riportano decisioni/principi giurisprudenziali di particolare interesse, ovvero: 11 ordinanze delle Sezioni Civili, 11 sentenze delle Sezioni Penali e 3 sentenze delle Sezioni Unite. In realtà, dall'esame

---

<sup>12</sup> Tutte le sentenze e le ordinanze analizzate sono state reperite tramite il sistema on line di consultazione della Corte di Cassazione all'indirizzo <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>, dove sono integralmente disponibili.

svolto è emerso che le Sezioni Unite negli ultimi 5 anni (periodo di consultazione delle sentenze) sono state coinvolte molto poco sul tema, con solo 8 pronunce, di cui 5 di contenuto strettamente procedurale (non dimentichiamo infatti che, come si è detto, la Corte di Cassazione svolge un vaglio di legittimità, occupandosi ad es. del corretto calcolo della pena residua in ricorsi di condannati cui non sono state concesse misure alternative richieste prima del decorso dei termini, oppure - molto spesso - ricorsi per insufficienza/illogicità della motivazione della sentenza di appello).

Da notare, del tutto inaspettata, la rilevanza delle ordinanze delle Sezioni Civili, che decidono in ultimo grado sulle decisioni sulle richieste di protezione internazionale. Tali ordinanze, in quanto ad effetti e rilevanza, si possono equiparare ad una sentenza; hanno inoltre dimostrato una giurisprudenza piuttosto costante in tema di (soprattutto) diniego della protezione connessa a reati di violenza sessuale piuttosto rilevante. Si è ritenuto interessante includere l'analisi di questa giurisprudenza nel presente rapporto, dando atto dei suoi contenuti.

Per quanto riguarda le sentenze emesse dalle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, gli aspetti più rilevanti riguardano la presenza o meno del consenso della vittima e le sue dichiarazioni con valore probatorio, il ruolo di eventuali testimoni ed alcune fattispecie particolari. In questi casi la Corte ha avuto modo non solo di esprimersi in diritto ma, limitatamente alla documentazione ed alle testimonianze già inseriti in fascicolo, ha avuto modo di affermare alcuni rilevanti principi giurisprudenziali, con effetto sulle successive decisioni dei giudici sia di primo che di secondo grado.

Uno dei temi più dibattuti in passato è stato quello della violenza sessuale fra coniugi, ovvero se l'obbligare il coniuge ad avere rapporti sessuali costituisca reato di violenza sessuale o no. Alla discussione sul tema (non solo giuridica ma anche sociale) ha posto un punto fermo in particolare la sentenza 16608/2017 della Cassazione, Terza Sezione Penale, che non solo ha affermato che costringere il coniuge (in questo caso la moglie) ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà costituisce reato di violenza sessuale, andando chiaramente contro il bene protetto dalla norma ovvero la libertà sessuale individuale della persona<sup>13</sup>, ma ha anche ribadito come le dichiarazioni della parte offesa abbiano pieno valore probatorio, non rilevando l'assenza di testimoni. Correttamente la Corte ha infatti ripetuto come il reato di violenza sessuale in genere, e quindi non solo nel caso di specie, avvenga di solito alla sola presenza dell'autore e della parte offesa, non rilevando quindi l'assenza di terze parti. La Corte ha stabilito, con principio ormai consolidato in giurisprudenza, che "è sufficiente, ai fini della affermazione della penale responsabilità del prevenuto, la valutazione delle dichiarazioni rese dalla sola parte offesa, sebbene le stesse, seppure non necessitanti di riscontri, debbano essere sottoposte ad un accurato vaglio da parte del giudice del merito, attinente sia alla attendibilità soggettiva del dichiarante sia alla credibilità oggettiva di quanto da questo riferito".

La non necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, di particolare interesse nell'ottica di questa analisi, si trova anche affermata in altre sentenze, quali la precedente sentenza della Cassazione, Sezione Terza Penale, 11348/2015, nella quale si afferma chiaramente che "Più specificamente, in ordine al punto in cui si sottolinea l'assenza di riscontri in ordine alle dichiarazioni della persona offesa va ricordato che la testimonianza della persona offesa non necessita di riscontri esterni". La giurisprudenza di questa Sezione si è rivelata costante nel tempo, dando atto della

---

<sup>13</sup> Analogamente alla sussistenza del reato di violenza sessuale tra coniugi in caso di mancanza di consenso al rapporto sessuale, la Cassazione ha stabilito come tale reato sussista anche tra fidanzati o persone coinvolte comunque in una relazione sentimentale (si veda per tutti Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 16899/2015).

difficoltà delle vittime di reati quali la violenza sessuale, le violenze domestiche e di genere ed i maltrattamenti di ottenere riscontri di terze parti che abbiano assistito ai fatti; si riconnette inoltre a tale giurisprudenza quella che sostiene come una denuncia dei fatti tardiva, benché ovviamente presentata nei termini di legge, non solo non sia indicativa di false dichiarazioni ma sia normale nell’ottica del trauma e della stigmatizzazione sociale che si collegano a tali fatti di reato<sup>14</sup>. Ciò non toglie che le dichiarazioni della persona offesa debbano essere analizzate e verificate quanto a coerenza, affidabilità e verosimiglianza, come chiarito in più occasioni dalla Corte stessa. In Cassazione, Sezione Terza Penale n. 3938/2015, particolarmente chiara e rilevante, si è censurata la precedente sentenza di merito (annullandola con rinvio) in quanto basata sulla mera accettazione delle dichiarazioni della parte offesa, senza aver svolto la necessaria verifica delle stesse. Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato dall’imputato contro una sentenza di condanna per violenza sessuale contro una giovane che si era recata, già in evidente stato di ebbrezza, nel locale di proprietà dell’imputato, dove aveva continuato ad assumere alcool seguendolo poi presso il suo domicilio dove, dopo aver assunto sostanze stupefacenti offerte dall’imputato (cocaina), avrebbe subito atti sessuali cui non avrebbe fornito un valido consenso essendo in stato confusionale ed avendo quindi l’imputato chiaramente approfittato di un suo stato di inferiorità psichica. La Cassazione ha qui rilevato che “Ora, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata non risulta su quali elementi di prova, o su quali indizi gravi, precisi e concordanti, sia stato ritenuto sia che un rapporto sessuale completo fosse davvero avvenuto; sia che la ragazza non avesse prestato il suo consenso ovvero (per quel che interessa nella specie) che il consenso da lei prestato dovesse ritenersi invalido; sia che la ragazza si trovasse in una condizione di inferiorità psichica o fisica tale rendere invalido il consenso prestato; sia che l’imputato fosse consapevole di questa inferiorità ed avesse indotto la ragazza agli atti sessuali abusando del di lei stato di inferiorità”. Attraverso una censura di diritto, ovvero la mancanza di una valida motivazione nella sentenza di merito, la Corte stabilisce qui un importante principio giurisprudenziale: le dichiarazioni della parte offesa hanno valore probatorio e sono fondamentali per la decisione in tema di violenza sessuale senza necessità di riscontri esterni, ma devono comunque essere valutate ed analizzate.

Venendo adesso ad una analisi delle ordinanze delle Sezioni Civili della Cassazione, come sopra anticipato queste decidono in ultimo grado sulle decisioni sulle richieste di protezione internazionale. Le ordinanze emesse, in quanto ad effetti e rilevanza, si possono come detto equiparare ad una sentenza. Possiamo quanto a questo specifico ambito effettuare una prima suddivisione generale: ordinanze che riguardano soggetti *vittime* del reato di violenza sessuale e soggetti accusati nei Paesi di origine di essere *autori* di violenza sessuale.

Nel caso di soggetto straniero richiedente protezione internazionale e che riferisce di essere stato vittima di violenza sessuale nel proprio Paese di origine, lamentando il rischio (se non la certezza) di poter essere nuovamente vittima di tale reato se rimpatriato, la Cassazione Civile nelle proprie ordinanze ha dimostrato una giurisprudenza costante, accogliendo i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione qualora le dichiarazioni della vittima non fossero state adeguatamente prese in considerazione. A tale proposito si veda in particolare Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 18803/2020, in accoglimento del ricorso presentato da una cittadina albanese avverso il

---

<sup>14</sup> In tal senso si veda anche Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 32326/2015.

provvedimento di espulsione: la ricorrente lamentava come nella decisione non fossero stati adeguatamente presi in considerazione gli aspetti della società e della cultura albanese relativi alla condizione femminile. Nello specifico, la donna aveva riferito di essere stata segregata dal compagno e di essere stata sottoposta a percosse, maltrattamenti e violenze, inclusa violenza sessuale, senza ottenere aiuto neppure dalle forze di polizia cui si era rivolta, dal momento che tutti avevano considerato “normale” ed accettabile la condotta del compagno. La descrizione della vicenda personale della donna e del clima socio-culturale in cui era maturata era stata dismessa dal giudice di merito e considerata come un “fatto privato” non rilevante ai fini della concessione della protezione internazionale; la Cassazione ha invece ritenuto che “La motivazione complessivamente resa dal Tribunale di Bari, invece di esaminare, come avrebbe dovuto fare, i termini concreti della vicenda riferita dalla (*omissis*) per verificarne la fondatezza e la veridicità, finisce per screditare a priori la vicenda stessa senza approfondirne adeguatamente gli elementi di fatto”. La Cassazione ha perciò provveduto a cassare il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bari ma in diversa composizione. La giurisprudenza qui esaminata è confermata da numerose altre ordinanze e sentenze, anche di recente emissione, tra cui Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13726/2020, e Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 12204/2020.

Non vengono invece ritenute rilevanti, per consolidata giurisprudenza sia delle corti di merito che della Cassazione, le violenze sessuali riferite dalle vittime nei Paesi di transito dal proprio Paese di origine verso l'Italia: in questo caso si ritiene che il rischio connesso ad una eventuale nuova vittimizzazione sia insussistente, essendo il cittadino rimpatriato direttamente e non costretto a nuovi passaggi intermedi che potrebbero esporlo a nuovi rischi di violenza (si veda da ultimo Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 17747/2020).

Di diversa natura è la giurisprudenza della Corte relativa ad atti emessi su ricorso di soggetti accusati (a loro dire ingiustamente) nel Paese di origine di essere *autori* di violenza sessuale e quindi potenzialmente esposti a conseguenze ingiuste qualora la richiesta di protezione internazionale non venisse accolta e venissero rimpatriati. Significativa in questo ambito è ad es. Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 11566/2020. Il ricorrente, un cittadino del Gambia, tra gli altri motivi di ricorso (quali la non corretta applicazione della normativa internazionale in materia di protezione) sostiene che il giudice di merito non ha adeguatamente preso in considerazione la sua situazione personale, essendo fuggito dal proprio Paese "in quanto accusato ingiustamente dalla figlia dello zio con cui viveva di violenza sessuale" temendo "in caso di ritorno nel proprio paese di esser nuovamente fatto arrestare dalla Polizia". Il giudice di merito aveva ritenuto il racconto del ricorrente non credibile, a causa di numerose contraddizioni ed incongruenze, aspetto questo non sindacato dalla Suprema Corte, essendo relativo al merito della vicenda processuale. La Corte rileva però come la motivazione del provvedimento del giudice di merito, e l'analisi in esso svolta, siano corretti in punto di diritto, e non siano quindi censurabili dalla Corte stessa; il ricorso viene quindi rigettato. Il principio giurisprudenziale viene anche confermato da altre Sezioni della Corte (si veda ad es. Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 1531/2020).

## 4. Conclusioni

Nel presente report è stata analizzata la situazione italiana relativa ai reati di violenza sessuale.

Secondo quanto emerso dai dati più recenti forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dal 2015 al 2018, 14296 donne sarebbero state violentate. Tuttavia, si tratta di un numero probabilmente sottostimato in quanto le statistiche rappresentano soltanto parzialmente questo fenomeno: fattori sociali e culturali, compresa la fortissima stigmatizzazione relativa alla vittimizzazione maschile, rendono difficile la denuncia da parte delle vittime.

Analizzando i più recenti dati relativi al numero di denunce di violenza sessuale sperte è stato possibile individuare una diminuzione delle stesse. Gli autori di reato sembrerebbero essere generalmente uomini e un dato importante riguarda la nazionalità degli stessi: il numero di denunce sperte contro cittadini italiani è più elevato rispetto al numero di denunce contro cittadini stranieri.

È possibile completare le informazioni statistiche sul trattamento che le vittime ricevono durante il momento della denuncia con quanto emerso dalle interviste rivolte alle Forze dell'Ordine. I professionisti intervistati hanno evidenziato la presenza di due protocolli da seguire in caso di violenza sessuale. Nel caso in cui una donna subisca una violenza e si rechi presso il Pronto Soccorso viene attivato il Codice Rosa, che prevede un percorso privilegiato dal punto di vista temporale per

svolgere tutti gli accertamenti medici, compresi prelievi ematici e biologici, consulto con psicologi e visita con ginecologi: questa fase non prevede un coinvolgimento diretto degli agenti delle Forze dell'ordine, ma una loro piena collaborazione. In seguito, si può procedere alla raccolta della denuncia e alla procedura investigativa che porta all'identificazione del presunto autore di reato.

Nell'eventualità in cui una donna denunci, anche solo oralmente, un caso di violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, si attiva il protocollo EVA, una procedura che codifica le modalità di intervento nei suddetti casi, consentendo di inserire in una banca dati delle forze di polizia tutte le informazioni utili a ricostruire episodi di violenza domestica che coinvolgono un nucleo familiare, indipendentemente da denuncia o querela.

In entrambi i casi si procede con l'ascolto della vittima da parte di un agente delle forze dell'ordine; secondo quanto emerso dalle interviste, l'operatore incaricato non sempre è una donna e non sempre ha una specializzazione sul tema. Questi dati possono variare in quanto alcune questure presenti all'interno del territorio italiano hanno delle sezioni specializzate in reati di violenza di genere, tuttavia non tutte. I professionisti intervistati sostengono che le competenze di accoglienza, ascolto e risoluzione non siano appannaggio del genere dell'operatore, quanto piuttosto della sua competenza.

Per comprendere pienamente il trattamento che le vittime ricevono durante il procedimento penale, sono state analizzate le interviste dei professionisti del sistema legale, in particolare Pubblici Ministeri, Avvocati e Magistrati, ed esperti dei servizi di supporto alla vittima.

A prescindere dal proprio ruolo professionale all'interno del sistema giuridico, tutti i professionisti intervistati hanno mostrato l'esigenza di una miglior formazione specialistica nell'ambito dei reati sessuali, dei loro autori e delle vittime.

I corsi di laurea in Giurisprudenza prevedono un approfondimento di queste tematiche all'interno degli insegnamenti di Diritto Penale, Criminologia o Medicina legale (queste ultime di carattere facoltativo). Tuttavia, avvocati, pubblici ministeri e giudici intervistati affermano che per occuparsi di casi di violenza sessuale in maniera efficiente non è necessaria una conoscenza del fenomeno esclusivamente dal punto di vista del diritto. La Scuola Superiore di Magistratura e gli Ordini degli Avvocati organizzano annualmente dei corsi di aggiornamento gratuiti sui reati sessuali e sulla vittimizzazione, ma anche in questo caso la formazione rischia di rimanere solo sul piano teorico.

I professionisti sottolineano i limiti di una formazione esclusivamente contenutistica in questo ambito, essi evidenziano l'importanza della divulgazione delle esperienze pratiche.

Al fine di garantire un trattamento migliore e adeguato nei confronti delle vittime, i professionisti rilevano la necessità di acquisire competenze nell'ambito dei reati sessuali anche sul piano psicologico-relazionale e sociale. La formazione specialistica viene considerata dagli intervistati l'occasione affinché atteggiamenti personali, credenze individuali e stereotipate non rientrino più né nella stesura della motivazione della sentenza da parte dei giudici, né tanto meno nella formulazione delle domande da parte dei legali della difesa durante l'ascolto.

È importante sottolineare come non tutti i professionisti intervistati siano aggiornati dal punto di vista normativo, dunque appare fondamentale una maggior conoscenza degli strumenti legislativi già presenti nel nostro ordinamento, ma di recente introduzione, affinché essi vengano effettivamente applicati.

Inoltre, è opportuno evidenziare come esistano ancora delle differenze rispetto al trattamento ricevuto dalle vittime legato alla posizione geografica: in alcune città, in alcune questure e procure è presente una maggior attenzione al tema della violenza di genere, legata ad una maggior specializzazione dei professionisti che vi lavorano. A tal proposito è sufficiente ricordare la presenza della Sala Aurora presso il tribunale di Roma, che permette alle vittime di rilasciare la propria deposizione in un stanza adiacente all'aula dove si sta svolgendo il processo, garantendo una maggior tutela dal punto di vista psicologico della vittima.

Una donna non dovrebbe essere penalizzata né dal punto di vista legale né delle opportunità legate ai servizi presenti nel territorio per queste motivazioni: è fondamentale lavorare affinché le vittime, a prescindere dal luogo in cui risiedono, abbiano pari opportunità in tal senso.

Per avere un quadro completo della situazione italiana in merito al trattamento che le vittime ricevono all'interno del sistema giuridico, è importante tener in considerazione quanto emerso dalle sentenze della Corte di Cassazione.

I professionisti intervistati sostengono che la Corte di Cassazione sia piuttosto severa con le assoluzioni: i casi in cui nella motivazione della sentenza dei primi gradi di giudizio si arrivi ad un'assoluzione dell'imputato poichè la vittima risulti credibile in generale, ma non esattamente nel momento in cui racconta dell'evento oggetto di reato, vengono considerati errori giudiziari. Queste informazioni sembrerebbero concordare con quanto emerso durante l'analisi delle sentenze: in particolare la giurisprudenza della Terza Sezione Penale sembrerebbe essere costantemente attenta alle difficoltà delle vittime di reati quali la violenza sessuale, violenze domestiche e di genere e i maltrattamenti.

Tra gli aspetti fondamentali evidenziati direttamente dalla ricerca condotta sulle sentenze della Corte di Cassazione, emerge un primo dato importante: costringere il coniuge ad avere rapporti sessuali costituisce reato di violenza sessuale. Questa sentenza del 2017 sottolinea che le dichiarazioni della vittima abbiano valenza probatoria, anche in assenza di testimoni. Di fatto, il reato di violenza sessuale generalmente viene consumato in presenza esclusiva di due persone coinvolte nei fatti: imputato e parte offesa.

A tale giurisprudenza si riconnette un'altra sentenza del 2015, ribadendo che le dichiarazioni della parte offesa hanno valore probatorio e sono fondamentali per la decisione in tema di violenza sessuale senza necessità di riscontri esterni, ma queste devono comunque essere valutate ed analizzate.

La posizione della Corte di Cassazione in merito al trattamento ricevuto da parte delle vittime di violenza sessuale sembra essere estremamente attenta alla vittime. Sentenze come queste garantiscono una maggior tutela della vittima, che in questo modo può sentirsi maggiormente riconosciuta, ascoltata, capita e creduta, anche in assenza di terzi (come nella maggior parte dei casi di violenza sessuale).

## 5. Allegati

### 5.1 Questionari

#### 5.1.1 Forze dell'ordine

- 1) Indichi, per favore, se esiste un protocollo che una persona vittima di violenza sessuale deve seguire per sporgere denuncia.
  - a) In cosa consiste questo protocollo?
  - b) Chi si occupa della procedura relativa agli accertamenti medici/kit post stupro (campioni di DNA) e quanto spesso viene utilizzata?
  - c) Viene messa in atto una procedura di identificazione (anche se l'autore del reato è una persona conosciuta?) e di che tipo?
  - d) Vengono prese delle precauzioni per evitare che la vittima incontri l'autore del reato?
- 2) Vorremmo approfondire il momento della raccolta della denuncia, con particolare attenzione all'ambiente fisico ed emotivo in cui la vittima viene ascoltata.
  - a) L'agente che se ne occupa è un uomo o una donna, ha una formazione specifica sulle vittime di reato sessuale?
  - b) Che tipologie di domande vengono effettuate?
  - c) Quanto dura l'interrogatorio?
  - d) Quali sono le emozioni delle vittime nei confronti di queste domande: si sentono ascoltate/accolte/credute?
  - e) Quante volte vengono interrogate?
- 3) Infine, vorremmo che lei ci indicasse se le vittime vengono informate rispetto ai propri diritti, sulla possibilità di chiedere una compensazione, sulla procedura che segue la denuncia, sulla possibilità di ritirarla/ritrattare. Quante decidono di proseguire?

#### 5.1.2 Procuratori

1. Indichi, per favore, qual è l'iter procedimentale che una vittima deve seguire per aprire un fascicolo, in seguito a denuncia di violenza sessuale.
  - a. Che tipo di attività svolge il pubblico ministero?
  - b. La vittima deve essere ascoltata dal PM (quante volte, dopo quanti giorni dal momento dei fatti, che tipologie di domande vengono svolte e in quale ambiente fisico/psicologico)?
  - c. La vittima può essere accompagnata da altra persona e, se sì, da chi?
2. Le chiediamo di approfondire la formazione dei pubblici ministeri nell'ambito dei crimini sessuali e del trattamento delle vittime.
  - a. Durante il corso di studi generalmente quanto vengono approfonditi questi aspetti?
  - b. I PM che vogliono avere una formazione specializzata sui crimini sessuali o sulla vittimizzazione devono finanziarla autonomamente o sono previsti corsi di formazione organizzati dal sistema giudiziario?
  - c. In caso negativo, è prevista una collaborazione con psicologi esperti nell'ambito, nominando un Consulente Tecnico?
  - d. Quanto viene utilizzata?
3. Infine, vorremmo che approfondisse gli aspetti legati al processo.
  - a. Quanti casi vengono archiviati perché l'autore è rimasto sconosciuto/manca di prove/perché le vittime ritirano la denuncia?
  - b. Quanti continuano solo con la testimonianza della vittima?
  - c. Quanti casi arrivano a un patteggiamento?

- d. Quali sono i fattori per arrivare al patteggiamento in questi casi?
  - e. Ci sono strumenti per ascoltare le vittime quando c'è un patteggiamento?
  - f. Da chi vengono informate le vittime a questo riguardo?
- Lavora in appello? Se sì, quali differenze sostanziali trova tra primo grado e appello? Il fatto di non avere un contatto diretto con la vittima incide sulla comprensione dei fatti, eventualmente quanto?

### 5.1.3 Magistrati

#### Primo grado

1. Vorremmo che lei approfondisse il momento del processo in cui viene comunicata la *sentenza di primo grado*.
  - a) Qual è il termine entro il quale viene comunicata la sentenza, viene fatto di persona o tramite documentazione?
  - b) Come viene descritta la vittima in essa?
  - c) La sentenza potrebbe ledere la sua immagine: quali strumenti esistono per proteggere l'identità della vittima?
  - d) In caso di non responsabilità penale da parte dell'imputato, come si procede: dichiarando la sua innocenza in ogni caso o per insufficienza o mancanza di prove?
  - e) Qual è l'impatto sulla vittima?
  - f) Quanti casi si risolvono con un verdetto di colpevolezza?
  - g) Quali sono le sanzioni più utilizzate?
  - h) In caso di detenzione, qual è generalmente la sua durata?
2. Le chiediamo di approfondire l'aspetto relativo alla *compensazione* in favore delle vittime.
  - a) Quanto sono alte le compensazioni da parte dello Stato?
  - b) Quanto invece il risarcimento danni da parte dell'offender?
  - c) Ci sono possibilità di appello da parte della vittima, se l'imputato è dichiarato innocente o non ci sono prove sufficienti?
  - d) Quanto tempo ci vuole per avere una sentenza di appello?
  - e) Gli appelli confermano o diminuiscono le sentenze sui crimini sessuali?
3. Infine, vorremmo approfondire la *formazione* dei magistrati nell'ambito dei crimini sessuali e del trattamento delle vittime.
  - a. Durante il corso di studi quanto vengono approfonditi questi aspetti?

- b. I magistrati che intendano avere una formazione specializzata sui crimini sessuali o sulla vittimizzazione devono finanziarla autonomamente o sono previsti corsi di formazione organizzati dal sistema giudiziario?

### Secondo grado - Appello

Lavora in appello?

- a) Se sì, quali differenze sostanziali trova tra primo grado e appello?
- b) Il fatto di non avere un contatto diretto con la vittima incide sulla comprensione dei fatti, eventualmente quanto?

#### 5.1.4 Avvocati

1. Indichi, per favore, se le persone vittime di reati sessuali hanno *diritto a disposizioni speciali*, come l'assistenza legale gratuita (gratuito patrocinio), e da chi possono essere informate a riguardo.
- a. Che tipo di assistenza viene fornita: quanti colloqui vengono effettuati?
- b. È valida per il processo penale/civile/compensazione?
- c. Fino a quale grado di giudizio viene assistita la vittima?
- d. Come avviene la retribuzione?
- e. La vittima viene informata sulla possibilità di ricevere una compensazione statale/risarcimento da parte dell'autore del reato?
- f. Quante decidono di intraprendere questo iter e quali sono gli importi ottenuti?
2. Vorremmo approfondire la *formazione dei legali* nell'ambito dei crimini sessuali e del trattamento delle vittime.
- a. Durante il corso di studi generalmente quanto vengono approfonditi questi aspetti?
- b. Gli avvocati che vogliono avere una formazione specializzata sui crimini sessuali o sulla vittimizzazione sessuale devono finanziarla autonomamente o sono previsti corsi di formazione organizzati dall'Ordine degli Avvocati/Tribunale locale?
- c. In caso negativo, è prevista una collaborazione con psicologi esperti nell'ambito?
- d. Quanto viene utilizzata?
3. Le chiediamo di indicare quanto tempo dopo la denuncia, nella sua esperienza, inizi *il processo per crimini sessuali* (mesi, anni) e quanto sia generalmente la sua durata.
- a. La vittima deve necessariamente testimoniare in aula (può essere ascoltata liberamente oppure deve rispondere a domande sì/no)?

- b. Che tipo di domande vengono poste, esistono dei limiti a riguardo (ad esempio, l'ascolto è possibile solo sui fatti e non sul comportamento generale della vittima) e quanto è forte il controllo del giudice a riguardo?
- c. Il passato o il futuro della vittima (esclusi immediatamente prima e dopo i fatti) fanno parte degli aspetti indagati durante l'ascolto?
- d. L'atteggiamento o l'abbigliamento o qualsiasi altra questione personale fa parte delle prove o dell'argomentazione della difesa?

### 5.1.5 Esperti dei Servizi per la vittima

1) Le chiediamo di approfondire l'attuale situazione italiana in merito ai servizi pubblici rivolti alle vittime.

1a) Esistono servizi pubblici specializzati per le vittime di violenza sessuale?

1b) I servizi sono regolamentati?

1c) Quante persone informano/lavorano con le vittime nei servizi pubblici per 100.000 abitanti (nel paese o regione, città ...)?

1d) In che modo viene informata la vittima dell'esistenza di questi servizi?

1e) Come avviene il primo contatto?

1d) È immediato il primo contatto alla denuncia?

1e) Che tipo di assistenza sviluppano questi servizi: assistenza medica, psicologica, legale?

1f) Per tutta la procedura o solamente durante la prima fase?

1g) La stessa persona lavora con la stessa vittima per tutto l'iter?

2) Le chiediamo di approfondire l'esistenza di ONG che si occupano dell'assistenza delle vittime.

2a) Sono specializzate nell'assistenza alle vittime di violenza sessuale?

2b) Quante persone informano e lavorano con le vittime all'interno di questi servizi?

2c) Qual è la proporzione con la popolazione?

3) In che modo viene informata la vittima dell'esistenza di questi servizi assistenziali?

3a) Come avviene il primo contatto?

3b) Il primo contatto avviene immediatamente dopo la denuncia?

4) Che tipo di assistenza sviluppano questi servizi per le vittime: assistenza medica, psicologica, legale?

4a) La vittima riceve assistenza per tutta la procedura o solamente durante la prima fase?

4b) La stessa persona lavorerà con la stessa vittima durante tutto l'iter?

5) Ci sono alcuni programmi speciali, come i *circles*<sup>15</sup> di giustizia riparativa, ecc.?

5a) Quando la vittima può avere accesso a questi programmi speciali?

5b) L'accesso ai programmi è immediato alla richiesta di partecipazione o c'è una lista d'attesa?

6) Esistono sondaggi di qualità riguardanti l'assistenza dei servizi alle vittime (pubblici/privati) dal punto di vista delle vittime?

### 5.1.6 Restorative Justice

1. Le chiediamo di indicarci la *presenza di programmi di giustizia riparativa* all'interno del sistema giuridico italiano.
  - a. In che modo è possibile accedere ai programmi di giustizia riparativa?
  - b. In quale momento del processo questi programmi vengono utilizzati?
  - c. Secondo la sua esperienza, qual è la percentuale di utilizzo della giustizia riparativa?
2. Vorremmo approfondire le *modalità di realizzazione* dei programmi di giustizia riparativa.
  - a. Quali sono le parti (vittima, autore del reato, comunità) che vengono coinvolte nella realizzazione del programma?
  - b. Da chi ognuna di queste parti viene informata sull'esistenza del programmi di restorative justice?
  - c. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è libero oppure è necessario rispettare una lista d'attesa?
3. Infine, le chiediamo di indicarci chi si occupa della realizzazione dei programmi di giustizia riparativa.
  - a. Quali professionisti si occupano della conduzione dei programmi di giustizia riparativa?
  - b. Questi professionisti hanno una formazione specifica nell'ambito della giustizia riparativa//reati sessuali/vittime di violenza sessuale?

### 5.2 Consenso informato

Informazioni per il partecipante.

1. Che cosa è il Progetto RE-TREAT?

La Direttiva 2012/29/UE<sup>16</sup> stabilisce l'obbligo giuridico di effettuare una valutazione individuale per tutte le vittime di reati commessi in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (UE), tenendo conto delle caratteristiche personali della vittima e della natura e caratteristiche specifiche del crimine, menzionando espressamente la violenza sessuale. Tuttavia, le vittime di crimini sessuali spesso subiscono una sorta di seconda vittimizzazione da parte di sistemi giudiziari che non considerano in modo adeguato i loro diritti e bisogni. Inoltre, in molti casi i professionisti purtroppo non ricevono una formazione specializzata nel trattamento delle vittime di reati sessuali.

RE-TREAT cerca di identificare le barriere procedurali e organizzative nei procedimenti penali nell'ambito dei sistemi giudiziari di Spagna, Italia e Grecia, al fine di migliorare la capacità dei singoli Stati di rispondere alle esigenze specifiche delle vittime di reati sessuali.

<sup>15</sup> Si tratta di incontri ai quali possono partecipare tutti i soggetti coinvolti nel reato al fine di riparare la ferita relazionale dal quale è scaturito.

<sup>16</sup> Unione europea, Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/220/JAI.

L'obiettivo principale di RE-TREAT è quello di promuovere l'applicazione di un approccio più adeguato e sensibile alle vittime nell'ambito di procedimenti penali, adattato alle esigenze specifiche delle vittime di reati sessuali, contribuendo così all'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva che stabilisce che le vittime di reati hanno il diritto di essere trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale, tenendo conto delle loro esigenze individuali. In termini pratici, il progetto migliorerà anche l'efficacia del recepimento del paragrafo 52 della Direttiva sulle vittime, che richiede l'adozione delle misure necessarie per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime, nonché il paragrafo 53, che stabilisce che *"il rischio di vittimizzazione, intimidazione o ritorsione secondaria o ripetuta da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione a un processo penale deve essere limitato svolgendo azioni in modo coordinato e rispettoso, consentendo alle vittime di acquisire fiducia nelle autorità"*.

A tal fine, i partner del progetto RE-TREAT effettueranno ricerche qualitative su larga scala (che si rifletteranno in relazioni nazionali separate) nei tre Stati membri dell'Unione Europea sopra menzionati sulla situazione attuale e il trattamento delle vittime di reati sessuali nel processo penale e civile, tenendo conto, a tal fine, delle decisioni giudiziarie, interviste e testimonianze di vittime di crimini sessuali. Le informazioni ottenute dalle interviste saranno essenziali per completare dei report nazionali che saranno presentati alla Commissione Europea. Gli obiettivi di dettaglio che il progetto RE-TREAT si pone sono:

Identificare le barriere e le pratiche dannose nel trattamento delle vittime di reati sessuali durante i procedimenti giudiziari all'interno del sistema di giustizia in tre Stati membri (Spagna, Grecia e Italia).

Identificare le migliori pratiche esistenti in questo settore.

Preparare raccomandazioni sull'adozione di norme procedurali relative al trattamento specifico delle vittime di reati sessuali durante i processi.

Sviluppare un manuale e un programma formativo per il personale operante all'interno del sistema giudiziario.

Aumentare la consapevolezza degli attori che operano in questo ambito e su questo tipo di reati.

Aumentare la consapevolezza e la conoscenza del pubblico in generale in merito ai diritti delle vittime di reati sessuali per una loro tutela specifica nei tre Stati membri dell'UE.

Rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, le ONG e le organizzazioni professionali in questo settore.

Il progetto RE-TREAT è una collaborazione europea tra varie organizzazioni partner. L'Università Carlos III di Madrid (UC3M), in Spagna, è il partner principale e leader del consorzio. Gli altri partner sono l'Università degli Studi di Sassari (UNISS, Italia), EuroCrime - Research, Training and Consulting S.R.L. (Italia), l'Università Cattolica di Leuven (KU Leuven, Belgio), Università Autonoma di Madrid (UAM, Spagna) e Unione delle Associazioni femminili della Prefettura di Heraklion (UWAH, Grecia). Il progetto ha una durata di 24 mesi ed è iniziato nel febbraio 2020; il progetto è finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020).

2. Perché Le viene chiesto di partecipare?

È stato selezionat\* per la sua esperienza professionale come agente delle Forze dell'Ordine/Avvocat\*/Procurator\*/Magistrat\* le cui opinioni sono fondamentali per lo svolgimento del progetto.

3. Quali sono le condizioni per la partecipazione al progetto e come si può interrompere/revocare il proprio consenso?

La partecipazione all'intervista è volontaria, e può essere interrotta o il consenso alla partecipazione revocato in qualsiasi momento durante l'intervista. È sufficiente far presente al ricercatore che sta effettuando l'intervista che si desidera interrompere l'intervista o revocare il proprio consenso, oppure contattare il responsabile della ricerca in una fase successiva qualora si decida di revocare il proprio consenso .

4. Cosa viene richiesto?

Le verrà chiesto di partecipare a un'intervista, organizzata e condotta da UNISS/EuroCrime. L'intervista durerà al massimo 1 ora. Lo scopo di intervistare professionist\* espert\* nella gestione di reati di violenza sessuale è quello di ottenere la loro prospettiva su come funziona il sistema giudiziario nazionale in tale settore. Lo scopo è quello di ottenere quante più

informazioni e/o dati possibili sul trattamento ricevuto dalle vittime di reati sessuali, sugli aspetti procedurali e organizzativi, sui protocolli di azione, e così via.

Verranno presi appunti e l'intervista verrà registrata. Solamente il team di ricerca avrà la possibilità di ascoltare e trascrivere l'audio registrato. Le opinioni e le conoscenze condivise durante le interviste saranno divulgate esclusivamente in forma anonima attraverso i documenti e o le pubblicazioni del progetto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi (vedi § 7).

#### 5. Quali sono i rischi associati a questo progetto?

La Sua collaborazione in questa ricerca richiederà l'investimento del suo tempo e la volontà di partecipare al colloquio, rivelando le Sue prospettive e condividendo le Sue opinioni sugli argomenti in esame. I dati e le informazioni forniti saranno rigorosamente conservati e trattati in forma anonima. Non vi sono rischi specifici associati alla partecipazione all'intervista prevista dal progetto RE-TREAT.

#### 6. Quali sono i vantaggi della partecipazione?

Potrà contribuire a un progetto che fornirà una panoramica globale della situazione relativa al trattamento delle vittime di reati sessuali e approfondirà il modo in cui i diritti e le esigenze specifiche di queste vittime vengono considerati e trattati all'interno dei procedimenti. In particolare, le Sue preziose opinioni ed esperienze aiuteranno il Team di RE-TREAT a identificare le principali barriere, risorse e pratiche dannose nel trattamento delle vittime di crimini sessuali durante il processo. Infine, sulla base dei risultati di questa ricerca, il Team di progetto ha l'obiettivo di cambiare l'attuale paradigma sugli abusi subiti dalle vittime di crimini sessuali nel corso di un procedimento.

#### 7. Protezione dei dati, riservatezza, anonimato

Tutte le informazioni fornite verranno archiviate in modo sicuro su un computer protetto da password. Nessuna persona o organizzazione verranno identificate durante la ricerca, a meno che Lei non acconsenta espressamente. I contenuti di qualsiasi colloquio saranno mantenuti sicuri e completamente anonimi attraverso procedure di pseudonimizzazione. Nomi e altri elementi identificativi non verranno utilizzati in nessun rapporto, documento, pubblicazione. Tutte le informazioni demografiche raccolte verranno utilizzate esclusivamente in modo anonimo e generale per dare contesto ai contenuti del rapporto.

Il Titolare del trattamento dei dati tratterà tutti i dati personali in modo confidenziale e rispettando le vigenti leggi in materia di privacy e protezione dei dati, ed in particolare il Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e al libero trasferimento di tali dati, che sostituisce la Direttiva Europea 95/46/EC.

Al fine di garantire un trattamento dei dati sicuro, il Titolare adotterà tutte le misure IT e le altre misure necessarie per la conservazione, il trattamento e la eventuale trasmissione dei dati. Il Titolare adotterà le misure previste per proteggere i dati personali trattati contro ogni uso non autorizzato, modifica, rivelazione, cancellazione, danneggiamento o distruzione, e per garantire le condizioni tecniche che gli sono richieste.

#### 8. Persone autorizzate ad accedere ai dati

I dati che ci ha fornito saranno accessibili solo ai ricercatori i cui incarichi e doveri operativi richiedono la conoscenza di tali dati (ad es. coloro incaricati della trascrizione delle registrazioni audio e video dell'intervista).

#### 9. I suoi diritti come Interessato

Lo scopo di questa informativa è quello di fornire informazioni adeguate sui dettagli riguardanti il trattamento dei dati all'Interessato (da qui in poi indicato appunto come "Interessato"), prima ancora dell'inizio del trattamento stesso.

Ha il diritto di sapere se dati personali che la riguardano sono trattati, e, se lo sono, di accedere ai dati personali stessi ed alle seguenti informazioni:

Lo scopo del trattamento dei dati;

Categorie di dati personali trattati;

Se possibile, il periodo previsto per la conservazione dei dati o, se non è possibile indicarlo esattamente, i criteri che verranno utilizzati per stabilire tale periodo;

L'esistenza del diritto di richiedere al Titolare la correzione o la cancellazione dei dati personali o restrizioni al loro trattamento di opporsi a tale trattamento;

Il diritto di inoltrare un reclamo all'Autorità competente;

Se i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'Interessato, ogni informazione relativa alla loro fonte.

Su richiesta, il Titolare deve fornirle una copia dei dati personali che vengono trattati.

Può richiedere in ogni momento la correzione o l'integrazione dei dati personali non corretti; il Titolare effettuerà i cambiamenti richiesti senza ingiustificato ritardo.

Ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento.

La revoca del consenso non incide sulla validità e legalità del trattamento effettuato sulla base del suo consenso prima che questo venga revocato.

In caso di revoca del suo consenso, il Titolare cancellerà i tuoi dati personali dal suo database entro 30 giorni.

Su richiesta dell'Interessato, il Titolare cancellerà i dati che lo, o la, riguardano senza ingiustificato ritardo se:

I dati personali non sono più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o comunque trattati;

L'interessato revoca il consenso sul quale il trattamento si basa, e non ci sono altri validi fondamenti legali per il trattamento stesso;

I dati personali sono stati trattati illegalmente;

I dati personali devono essere cancellati nel rispetto di un obbligo legale all'interno della UE o di uno Stato Membro al quale il Titolare è soggetto.

Il Titolare deve limitare il trattamento dei dati su richiesta dell'Interessato se:

La correttezza dei dati personali è contestata dall'Interessato, per un periodo di tempo che consenta al Titolare di verificare l'accuratezza di tali dati personali;

Il trattamento dei dati è illegale e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e richiede invece la limitazione del loro utilizzo;

Il Titolare non ha più bisogno dei dati personali per gli scopi del trattamento, ma sono necessari all'Interessato per la costituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali;

Se il trattamento dei dati viene svolto per fini di marketing diretto e l'Interessato si è opposto a questo tipo di trattamento; in questo caso la limitazione rimane valida fino a che non si è verificato se il legittimo interesse<sup>3</sup> del Titolare prevale su quello dell'Interessato.

Se il trattamento è stato limitato in base ai motivi sopra esposti, i dati personali devono, a parte la conservazione, essere trattati con il consenso dell'Interessato o per la costituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali o per la protezione di diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per rilevanti motivi di interesse pubblico della UE o di uno Stato Membro. Il Titolare deve informare l'Interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento a causa dei motivi più sopra elencati, prima di togliere la limitazione al trattamento dei dati.

Ogni richiesta deve essere inviata a: EuroCrime SrL – via Niccolò Machiavelli, 52, 50026, San Casciano in Val di Pesa (Firenze), Italia, via posta ordinaria, oppure a [info@eurocrime.eu](mailto:info@eurocrime.eu) via e-mail.

Per ragioni di identificazione del soggetto richiedente, devono essere forniti dati personali corretti e specifici.

Il Titolare deve notificare all'Interessato le misure adottate in base alla sua richiesta di esercizio dei propri diritti senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se l'Interessato invia la sua richiesta in formato elettronico, le informazioni devono essere a loro volta fornite in formato elettronico se possibile, se non diversamente richiesto dall'Interessato.

La correzione, limitazione e cancellazione dei dati deve essere riferita dal Titolare all'Interessato e a coloro ai quali i dati in questione erano stati precedentemente trasferiti per scopi di trattamento dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in base alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano sulla base di un legittimo interesse. In tal caso, il Titolare non può trattare i dati personali fino a quando non dimostra motivi legittimi convincenti per il trattamento che superino gli interessi, i diritti e le libertà dell'Interessato o siano finalizzati alla costituzione, all'esercizio o alla difesa di rivendicazioni legali.

Il Titolare deve sospendere il trattamento dei dati ed esaminare le obiezioni dell'Interessato entro il più breve tempo possibile, e comunque nel termine massimo di 30 giorni, ed informare in forma scritta il richiedente dei risultati di tale esame. Se le obiezioni sono fondate, il Titolare deve concludere il trattamento (inclusa ogni ulteriore raccolta o trasmissione di dati) e deve limitare i dati interessati. Inoltre, il Titolare deve notificare l'obiezione e le misure adottate per farvi fronte a coloro ai quali i dati interessati dall'obiezione sono stati trasmessi in precedenza; questi soggetti riceventi devono a loro volta provvedere a dare seguito all'obiezione avanzata.

Se il Titolare non si attiva in base alla richiesta avanzata dall'Interessato, deve informarlo senza ritardo e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa dei motivi per non attivarsi e sulla possibilità per l'Interessato di inoltrare un reclamo presso l'Autorità competente e cercare una soluzione giudiziale.

In caso di violazione dei sopra descritti diritti, può rivolgersi ad un giudice oppure all'Autorità Nazionale Italiana per la Protezione dei Dati (DPA - Garante per la Protezione dei Dati Personali).

*Autorità Nazionale per la Protezione dei Dati – Garante per la Protezione dei Dati Personali:*

Indirizzo: Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, Italy

Telefono: +39-06-6967 71

Fax: +39-06-6967 73785

Sito web: [http://www.garanteprivacy.it/home\\_en](http://www.garanteprivacy.it/home_en)

e-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it)

10. Dove può presentare reclami o porre domande?

In caso di domande o dubbi sull'intervista, i suoi contenuti ed il progetto RE-TREAT è possibile rivolgersi direttamente al ricercatore incaricato dell'intervista o al responsabile del progetto i cui contatti sono indicati qui di seguito; in alternativa, può contattare la prof.ssa Helena Soletto dell'Università Carlos III di Madrid (Spagna), che è la coordinatrice principale del progetto ([helena.soletto@uc3m.es](mailto:helena.soletto@uc3m.es)).

Per questa intervista, il Responsabile del trattamento dati è:

EuroCrime Srl – via Niccolò Machiavelli, 52, 50026, San Casciano in Val di Pesa (Firenze), Italia

e-mail: [info@eurocrime.eu](mailto:info@eurocrime.eu) – Tel. (+39) 055218667

11. Cosa si farà con i risultati dello studio?

I risultati dello studio verranno comunicati alla Commissione Europea e successivamente pubblicati. Oltre ad un report nazionale e a una relazione finale sul progetto e i suoi risultati, verrà redatto un manuale di formazione per i professionisti del settore sul trattamento specifico che le vittime di reati sessuali dovrebbero ricevere durante i procedimenti giudiziari. Inoltre, i risultati dello studio verranno pubblicati su riviste scientifiche ed informative, e presentati in occasione di conferenze scientifiche e divulgative. Tutti i dati dei partecipanti utilizzati verranno resi anonimi.

12. Dove può ottenere maggiori informazioni?

Coordinatore della ricerca (UC3M): Prof. Helena Soletto

[Helena.soleto@uc3m.es](mailto:Helena.soleto@uc3m.es)

Ricercatore responsabile per l'Italia per questa intervista:

Dr. Silvia Ciotti – EuroCrime Senior Researcher

[silvia.ciotti@eurocrime.eu](mailto:silvia.ciotti@eurocrime.eu); tel. Ufficio (+39) 055 218667

### **Modulo di consenso informato - Interviste RE-TREAT**

La ringraziamo per aver acconsentito a partecipare a questa intervista organizzata da UNISS ed EuroCrime per conto del progetto RE-TREAT. Il colloquio durerà al massimo 1 ora, verranno presi appunti e il colloquio verrà registrato. Tutti i dati raccolti sono confidenziali e i risultati saranno completamente anonimi. Saranno spiegati gli obiettivi del progetto RE-TREAT e avrà l'opportunità di porre domande sulla ricerca.

1. Confermo di aver letto e compreso la scheda informativa per i partecipanti vista in precedenza e di aver avuto l'opportunità di porre domande.
2. Comprendo che la mia partecipazione è volontaria e che sono liber\* di ritirarmi in qualsiasi momento senza fornire una spiegazione.
3. Comprendo che i ricercatori tratteranno tutte le informazioni fornite loro in modo confidenziale. Le informazioni fornite saranno anonime.
6. Accetto che durante l'intervista debbano essere presi appunti dettagliati e che il colloquio debba essere registrato per facilitare l'analisi delle risposte. La registrazione audio e video verrà distrutta una volta effettuata la trascrizione.
7. Comprendo che i risultati del progetto verranno pubblicati, ma il mio anonimato verrà preservato.
8. Accetto di partecipare al progetto di ricerca.

Nome e Cognome del partecipante: .....

Email: ..... Tel: .....

Firma del partecipante: .....Data.....

Nome e Cognome del ricercatore: .....

Email: ..... Tel: .....

Firma del ricercatore: .....Data.....